GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — SABATO 28 OTTOBRE — NUM. 252

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 ottobre 1876, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Facendo seguito all'avviso del 9 corrente, rendiamo noto che, dietro accordo col Ministero dei Lavori Pubblici e con la Questura della Camera dei deputati, si seguiranno dai signori deputati le norme tracciate nell'avviso seguente:

CAMERA DEI DEPUTATI — UFFICIO DI QUESTURA.

(N[i] 498/362)

Roma, 12 ottobre 1876.

Onorevole signor Deputato,

In conseguenza del Regio decreto del 3 di questo mese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7, con cui la Camera fu sciolta, e convocata una nuova Legislatura, i Questori sottoscritti, riferendosi all'avviso contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9, si recano a debito d'informare gli onorevoli signori deputati della testè scorsa Legislatura:

1° Che gli attuali libretti di libera circolazione sulle ferrovie e sui piroscafi postali sono validi sino a tutto il 28 del corrente ottobre;

2° Che, giusta le intelligenze prese col Ministero dei Lavori Pubblici, il biglietto consegnato in partenza la sera del 28 sarà valevole per tutta la durata del viaggio intrapreso nella sera medesima;

3° Agli onorevoli Deputati che saranno eletti nelle prossime elezioni, ai quali non sia stato rilasciato il nuovo libretto (*) per viaggiare sulle ferrovie e sui piroscafi postali, sarà consegnato dalle stazioni un biglietto ordinario da viaggiare in prima classe fino a Roma, dietro consegna di un certificato di elezione rilasciato dal presidente del Collegio elettorale, ovvero da un prefetto o sottoprefetto di qualunque provincia o circondario del Regno.

I signori Deputati che non intendessero di compiere d'un tratto l'intera corsa fino a Roma, e che desiderassero invece di fermarsi in qualcuna delle stazioni intermedie, dovranno provvedersi di tanti certificati quante sono le fermate che intendono di fare, per consegnarli alle stazioni e ricevere i biglietti per la prosecuzione del viaggio.

Qualora i signori Deputati dovessero viaggiare in istrade ferrate ed in piroscafi postali, dovranno provvedersi dei corrispondenti certificati.

I sottoscritti partecipano quanto sopra alla S. V. Onorev[ma] per opportuna di lei norma.

I Questori della Camera dei deputati
A. GANDOLFI — C. CORTE.

(*) A richiesta degli onorevoli signori Deputati eletti, l'ufficio di Questura spedirà loro il nuovo libretto della XIII Legislatura.

LEGGI E DECRETI

Regolamenti speciali *delle Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Filosofia e Lettere, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri, annessi al R. decreto* 8 *ottobre* 1876, *n.* 3434 (*Serie* 2ª), *pubblicato nel numero di ieri.*

REGOLAMENTO
PER LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 1. La Facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche, e di preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

La Facoltà conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 3. Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche — Istruzioni di diritto romano — Storia del diritto — Diritto romano — Diritto canonico — Diritto civile — Diritto commerciale — Diritto e procedura penale — Procedura civile e ordinamento giudiziario — Economia politica — Statistica — Diritto costituzionale — Diritto amministrativo — Diritto internazionale — Filosofia del diritto — Nozioni elementari di medicina legale.

Tutti gl'insegnamenti predetti sono obbligatorii. Ma quelli d'introduzione, statistica e medicina legale, non formano soggetto di esame.

Art. 4. L'introduzione enciclopedica traccia il sistema generale degli insegnamenti della Facoltà.

Le istituzioni di diritto romano comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto, e la comparazione coi principali istituti del diritto civile moderno.

Nel corso di storia del diritto è esposta principalmente la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'impero romano di Occidente fino ai moderni codici.

Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell'ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno o con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

Il corso di diritto internazionale comprende il diritto internazionale pubblico e privato in tutte le sue relazioni.

Il corso di filosofia del diritto comprende anche l'esposizione critica dei sistemi di questa scienza.

Art. 5. Tutti i corsi sono annuali, eccetto quelli di diritto romano e di diritto civile, che durano due anni.

Gli orari saranno proporzionati all'estensione della materia secondo l'art. 62 del regolamento generale.

Ciascuno dei due corsi d'introduzione enciclopedica e di medicina legale si compie in un semestre.

Art. 6. Ad incremento della cultura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di

Scienza dell'amministrazione — Scienza delle finanze — Contabilità di Stato — Storia dei trattati e diplomazia — Esegesi sulle fonti del diritto.

Art. 7. Nella Facoltà di giurisprudenza sarà dato un esame di promozione e un esame di laurea.

Art. 8. L'esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e comprende le seguenti materie:

1° Istituzioni di diritto romano — 2° Storia del diritto — 3° Filosofia del diritto — 4° Economia politica.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, mediante attestato, di aver seguito con diligenza i corsi delle materie su cui versa l'esame, quelli d'introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e di statistica e gli insegnamenti liberi secondo gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 9. L'esame di promozione consiste in [illegible] rale, nella quale il candidato dovrà rispondere per cias[illegible] alle interrogazioni che gli esaminatori faranno a [illegible] base alla serie degli argomenti a termini dell'artic[illegible] del regolamento generale.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso [illegible] Ministro l'esame di promozione potrà anche essere diviso in due sedute, l'una al fine del primo, l'altra al termine del secondo anno.

La Facoltà al principio dell'anno scolastico determinerà quali corsi debbano essere seguitati, e per quanto tempo, affine di essere ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali versa la medesima.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

L'interrogatorio per ciascuna materia durerà almeno 15 minuti.

Art. 10. L'esame di laurea consiste:

1° Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline dell'esame.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell'Università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame.

2° In due prove orali che verranno sostenute nel modo indicato all'articolo precedente.

Esse versano, l'una sul diritto romano, sul diritto canonico, sul diritto civile, sulla procedura civile e l'ordinamento giudiziario, e sul diritto commerciale; l'altra sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto amministrativo, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

L'esame di diritto romano comprende anche l'interpretazione di un testo del *corpus juris*.

Nell'esame in cui cade la materia della dissertazione, il candidato sarà interrogato anche su questa.

Art. 11. Le prove di cui all'articolo precedente possono essere date tutte e due alla fine del quarto anno di corso, o essere sostenute l'una al fine del terzo l'altra al termine del quarto anno.

L'ordine dei gruppi di esame è lasciato alla scelta dello studente.

Però dovrà essere ultimo il gruppo dalle cui materie il candidato ha scelto l'argomento della sua dissertazione.

Per ciò che riguarda l'ordine, il modo e gli effetti della votazione sono applicabili le norme stesse stabilite nel regolamento generale per gli esami di promozione.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente dovrà aver superato l'esame di promozione e produrre la prova d'aver seguiti con diligenza, oltre i corsi delle materie che formano oggetto di esame, quello di medicina legale e gli insegnamenti liberi, che avrà scelto a compimento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 12. L'esame di promozione sarà dato innanzi ad una Commissione composta dei professori delle materie che ne sono l'oggetto, e di uno o due membri scelti conformemente all'art. 24 del regolamento generale.

Art. 13. La Commissione per gli esami di laurea si compone dei professori ufficiali delle singole materie, coll'aggiunta per ciascun gruppo di uno o due membri scelti come sopra.

Il preside della Facoltà presiede agli esami dell'ultimo gruppo.

Art. 14. Se il giudizio della Commissione sopra la dissertazione scritta e le due prove orali riesce favorevole al candidato, questi verrà proclamato dottore in giurisprudenza.

Il preside ne darà comunicazione al rettore per il conferimento del diploma di laurea.

Art. 15. Gli aspiranti all'ufficio di notaio s'inscriveranno ai corsi di Codice civile, diritto penale, diritto commerciale, procedura civile, istituzioni di diritto romano.

Gli aspiranti all'ufficio di procuratore s'inscriveranno ai corsi di Codice civile, diritto e procedura penale, procedura civile, diritto commerciale.

Compiuti tali corsi, e presentando gli attestati di averli eseguiti, saranno ammessi ad un esame complessivo sulle materie dei corsi medesimi.

A questi esami saranno applicabili le norme stesse degli esami di promozione.

A coloro che avranno ottenuta l'approvazione sarà rilasciato dall'autorità universitaria il corrispondente attestato.

Disposizione transitoria.

Art. 16. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni che occorrer possano per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

REGOLAMENTO
PER LA FACOLTÀ MEDICA

Art. 1. La Facoltà medico-chirurgica ha per fine d'insegnare tutte le discipline attinenti alla medicina e chirurgia, per promuovere la coltura in questo campo dello scibile, e abilitare allo esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Il corso degli studi medico-chirurgici si compie in sei anni, alla fine dei quali vien conferita la facoltà di libero esercizio.

Art. 3. Sono corsi obbligatorii i seguenti:

1° Chimica generale inorganica ed organica — 2° Botanica — 3° Zoologia, anatomia e fisiologia comparata — 4° Fisica sperimentale — 5° Anatomia umana normale (istologia, anatomia descrittiva e topografica, esercitazioni sul cadavere) — 6° Fisiologia umana — 7° Patologia generale — 8° Anatomia patologica (istituzioni ed esercizi anatomico-patologici) — 9° Materia medica e farmacologia sperimentale — 10. Patologia speciale medica — 11. Patalogia speciale chirurgica — 12. Clinica medica ed esercizi di semeiotica — 13. Clinica chirurgica e medicina operatoria — 14. Oftalmoiatria e clinica oculistica — 15. Dermopatologia e clinica dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica — 16. Ostetricia e clinica ostetrica — 17. Medicina legale ed igiene pubblica — 18. Psichiatria e clinica psichiatrica (dove esiste).

Art. 4. I detti corsi obbligatorii saranno annuali, ad eccezione di quello di anatomia patologica che sarà biennale e di quelli di anatomia umana e delle cliniche generali che saranno triennali.

Art. 5. Saranno corsi non obbligatorii o di complemento i seguenti:

1° Chimica medica — 2° Tossicologia sperimentale — 3° Storia critica della medicina.

Art. 6. Oltre i corsi non obbligatorii enumerati nell'articolo precedente si possono dare altri corsi liberi di complemento e perfezionamento.

Art. 7. Nella Facoltà medica vi saranno tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo di laurea pel conseguimento del diploma di libero esercizio.

Art. 8. Nelle Università di Pisa e di Siena la licenza medica prenderà il nome di laurea di primo grado.

Art. 9. Per essere ammesso all'esame di promozione lo studente dovrà aver frequentato l'Università almeno per due anni, e seguito con diligenza i corsi di chimica, botanica, zoologia, fisiologia ed anatomia comparata, fisica sperimentale, anatomia umana normale, e gli insegnamenli che avrà dovuto scegliere a complemento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 10. L'esame verterà sulla chimica, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparata, e fisica sperimentale.

La Commissione esaminatrice si comporrà degli insegnanti ufficiali delle discipline indicate e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degli insegnanti ufficiali.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro l'esame di promozione potrà anche essere dato in due sedute, l'una al fine del primo, l'altra al termine del secondo anno.

La Facoltà al principio dell'anno scolastico determinerà quali corsi debbono essere seguitati e per quanto tempo, affine di venire ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali verserà la medesima.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

Art. 11. Per essere ammesso all'esame di licenza lo studente dovrà aver superato l'esame di promozione, aver frequentato la Università per altri due anni, ed avere seguito con diligenza i corsi di anatomia e fisiologia umana normale, patologia generale, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica e clinica chirurgica.

Art. 12. L'esame cade sull'anatomia e fisiologia umana, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia generale.

La Commissione esaminatrice sarà composta degli insegnanti ufficiali delle indicate discipline, e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degli insegnanti ufficiali.

L'esame sarà orale e pratico. L'esame pratico verterà sull'anatomia umana e sulla materia medica.

Art. 13. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver conseguita la licenza di secondo grado; aver frequentato l'Università per altri due anni, e seguito con diligenza i corsi di clinica dermopatica e sifilopatica, di clinica oftalmoiatrica, di ostetricia e di clinica ostetrica, di clinica psichiatrica, di esercitazioni di anatomia patologica, di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di medicina legale ed igiene, ed i corsi liberi giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 14. L'esame di laurea consta di una prova sul cadavere e di due prove cliniche.

Art. 15. La prova sul cadavere sarà fatta innanzi ad una Sottocommissione composta dei professori di medicina operatoria, anatomia patologica e medicina legale, e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art. 16. In questa prova il candidato eseguirà sul cadavere una operazione chirurgica il tema della quale verrà estratto a sorte da un elenco preparato all'uopo dalla Sottocommissione. Eseguirà altresì una necroscopia dettandone il processo verbale. Risponderà in fine alle interrogazioni che gli verranno fatte dai commissari e specialmente a quelle che sopra i risultati della necroscopia gli saranno dirette dal professore di medicina legale.

Art. 17. La prima prova clinica sarà fatta davanti ad una Sottocommissione composta dei professori di clinica dermopatica e sifilopatica, clinica ostetrica, clinica psichiatrica, clinica oftalmoiatrica, e medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art. 18. In questa prova lo studente esaminerà quattro casi di malattia, pertinenti a ciascuna delle quattro cliniche speciali, non ancora sottoposte ad esame ed a cura nelle sale cliniche, è pronunzierà poi il suo giudizio diagnostico, prognostico e curativo. Risponderà per ultimo alle domande ed osservazioni che dai commissari gli venissero fatte e specialmente alle questioni che dal professore di medicina legale venissero sollevate rispetto ai casi di ostetricia e di psichiatria.

Art. 19. La seconda prova clinica sarà fatta davanti ad una Sottocommissione composta dei professori di clinica medica, clinica chirurgica, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

Art. 20. In questa prova il candidato esaminerà alla presenza della Sottocommissione quattro ammalati, due in medicina e due in chirurgia, non ancora sottoposti ad esame nè a cura nelle sale cliniche e scriverà la relazione dei casi osservati. Risponderà per ultimo alle osservazioni che dai commissari gli saranno fatte.

Art. 21. Lo studente non potrà passare dall'una all'altra prova dell'esame di laurea, se non è approvato nella precedente.

Art. 22. In ogni prova lo studente che non sarà stato approvato in una sola materia potrà ripetere l'esame in quella materia soltanto nella futura sessione di esami; ma quando avrà fallito in due o più materie dovrà ripetere la prova intera.

Art. 23. Compiute le tre prove, le tre Sottocommissioni riunite in Commissione, sotto la presidenza del preside della Facoltà, fondandosi sui giudizi già dati e sull'esame degli scritti del candidato, procederanno alla graduazione dell'esame con votazione complessiva a seconda dell'art. 29 del regolamenlo generale. La Commissione quindi proclamerà il candidato dottore in medicina e chi-

rurgia e il preside ne riferirà al rettore acciò possa rilasciare il diploma di laurea.

Disposizione transitoria.

Art. 24. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 1. La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine:

1° Promuovere la coltura scientifica della nazione;

2° Fornire agli studenti della Facoltà di medicina gl'insegnamenti di scienze fisiche e naturali;

3° Abilitare all'ammissione alle scuole di applicazione per gli ingegneri;

4° Preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

I primi tre fini sono comuni a tutte le Facoltà di scienze; il quarto è proprio soltanto di quelle designate nell'articolo 22.

Art. 2. Sono comuni alle Facoltà di scienze i seguenti insegnamenti:

Fisica sperimentale — Chimica — Mineralogia — Geologia — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate — Botanica — Algebra — Calcolo infinitesimale — Geometria analitica — Geometria proiettiva con disegno — Geometria descrittiva con disegno — Disegno di ornato e di architettura elementare (che potrà essere dato nell'Accademia di belle arti, ove questa esista nella città in cui ha sede l'Università).

Appartengono alle Facoltà di scienze che conducono al quarto fine gli insegnamenti di:

Meccanica razionale — Geodesia teoretica — Astronomia — Fisica matematica — Tre corsi complementari di matematica.

Potrà anche essere istituito un corso di geografia fisica.

Art. 3. Le materie indicate nell'articolo 2 sono svolte in un anno, ad eccezione del disegno di ornato e di architettura, il primo dei quali è insegnato per due anni, ed il secondo per un semestre.

Art. 4. La Facoltà di scienze conferisce:

1° la licenza in scienze matematiche e fisiche; 2° la licenza in scienze naturali; 3° la laurea in matematica; 4° la laurea in fisica; 5° la laurea in chimica; 6° la laurea in scienze naturali.

Art. 5. Le materie obbligatorie per la licenza nelle scienze matematiche e fisiche, sono:

Fisica sperimentale — Chimica — Algebra — Calcolo infinitesimale — Geometria analitica — Geometria proiettiva con disegno — Geometria descrittiva con disegno.

Art. 6. Le materie obbligatorie per la licenza in scienze naturali sono:

Fisica sperimentale — Chimica — Mineralogia — Botanica — Zoologia — Anatomia e fisiologia comparate.

Art. 7. Le materie indicate negli articoli 5 e 6 saranno tutte accompagnate da frequenti ed opportuni esercizi pratici.

Per coadiuvare i professori in questi esercizi, potranno esservi nelle Facoltà alcuni assistenti.

Art. 8. Ambedue le licenze si conseguono mediante un esame.

Lo studente vi è ammesso dopo di aver seguito nel biennio i corsi indicati nell'art. 5 o nell'art. 6 (secondo che si tratta della licenza nelle scienze matematiche e fisiche, o della licenza in scienze naturali) e di aver riportato i corrispondenti attestati di diligenza, conforme alla disposizione dell'art. 26. del regolamento generale.

Art. 9. L'esame di licenza nelle scienze matematiche e fisiche è sostenuto in tre sedute: il candidato è esaminato nella prima in algebra ed in calcolo infinitesimale, nella seconda in geometria analitica ed in geometria proiettiva e descrittiva, e nella terza in fisica e chimica.

L'esame di licenza in scienze naturali è sostenuto in due sedute: il candidato è esaminato nella prima in fisica e chimica, e nella seconda in mineralogia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Ciascuna seduta dura di regola un'ora, e la Commissione esaminatrice richiederà prove grafiche e pratiche per quelle materie che le comportano.

Art. 10. Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro le varie sedute nelle quali si compie l'esame di licenza si potranno anche tenere parte alla fine del primo e parte al termine del secondo anno.

L'ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

Art. 11. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie d'esame, ai quali si aggiungeranno uno o due altri esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fuori del corpo insegnante, secondo le norme dell'art. 24 del regolamento generale.

Art. 12. La licenza nelle scienze matematiche e fisiche, insieme coi certificati di diligenza ai corsi di mineralogia, di geologia, di disegno di ornato e di architettura, con i relativi saggi, vale per l'ammissione alle scuole di applicazione.

Essa apre inoltre l'adito agli studi per le lauree in matematica, in fisica e in chimica.

La licenza in scienze naturali, insieme con un saggio di disegno a mano libera, apre l'adito agli studi per le lauree in scienze naturali e in chimica.

Agli studi per la laurea in scienze naturali potrà pure essere ammesso chi abbia ottenuto la licenza nelle scienze matematiche e fisiche, o quella della Facoltà medica, ma prima di presentarsi all'esame di laurea dovrà ottenere il certificato di diligenza nelle materie prescritte per la licenza in scienze naturali che non siano comprese nell'esame di licenza da lui sostenuto.

Art. 13. Le lauree in matematica, fisica, chimica e scienze naturali si conseguono mediante un secondo biennio di studi ed un esame.

Ai corsi di questo biennio non si può inscrivere chi non abbia conseguito la corrispondente licenza, giusta gli articoli precedenti.

Art. 14. Per la laurea in matematica bisogna avere seguito, durante il biennio, il corso di meccanica razionale e non meno di altri quattro corsi annuali scelti fra quelli indicati alla fine dell'art. 2.

Art. 15. Per la laurea in fisica bisogna aver atteso, per due anni, ad esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di fisica; aver fatto, almeno per un semestre, esercizi pratici di chimica; ed aver seguito del pari i corsi di meccanica razionale, fisica matematica, mineralogia, ed un altro corso, secondo l'art. 68 del regolamento generale.

Art. 16. Per la laurea in chimica bisogna aver atteso, per i due anni, ad esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di chimica; avere fatto, almeno per un semestre, esercizi pratici di fisica; e aver seguito del pari almeno tre corsi nella Facoltà di scienze o in quella di medicina.

Art. 17. Per la laurea in scienze naturali bisogna: aver coltivato, per i due anni, uno dei rami di storia naturale in uno degli istituti scientifici dell'Università; ed aver seguito del pari i corsi di geologia, geografia fisica, dove esiste, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Art. 18. Il candidato sarà ammesso all'esame per una delle lauree quando presenti:

1° I certificati di diligenza per i corsi indicati negli articoli precedenti, conforme alle prescrizioni del regolamento generale;

2° Una memoria sopra un soggetto liberamente scelto fra quelli che specialmente si riferiscono alla laurea cui aspira.

Art. 19. L'esame di laurea consiste:

Per la matematica:

1° In una conferenza sopra l'argomento della memoria;

2° In un esame orale, della durata almeno di un'ora, sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio.

La Commissione può, dopo la conferenza indicata al numero 1, escludere il candidato dall'esame orale.

Per la fisica, per la chimica, per le scienze naturali:

1° In una prova pratica rispettivamente di fisica, di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato; della quale prova la Commissione fisserà l'oggetto e le norme;

2° In un esame orale, della durata almeno di un'ora, non solo sulla materia cui si riferiva la prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio.

Art. 20. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno uno o due altri esaminatori scelti fra gl'insegnanti a titolo privato, o fuori del corpo insegnante, secondo le norme dell'art. 24 del regolamento generale.

Art. 21. Ogni studente o uditore, che abbia da prendere parte ad esercizi pratici nei laboratorii o nelle scuole di disegno, deposita annualmente presso la segreteria, nel ricevere il libretto d'inscrizione, una somma determinata, per ciascun anno di corso, dalla Facoltà. Questa somma è spesa nell'anno in favore del giovane, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche, sia per i guasti che gli avvenisse di fare nei laboratorii.

Art. 22. Le Facoltà di scienze particolarmente designate dal Ministro potranno preparare al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

Il Ministro, udito il Consiglio superiore, designerà a conferire tali diplomi solo quelle Facoltà di scienze le quali siano fornite di tutti gli insegnamenti necessari, conforme all'articolo 2, e di Musei e laboratorii sufficienti, e siano altresì centro di vita scientifica.

Il diritto di preparare al conseguimento di ciascun diploma è assegnato specificatamente ed a parte.

Art. 23. I diplomi speciali, di cui si parla nell'art. 22, sono quelli che corrispondono alle sezioni indicate nell'art. 26 seguente; e per ottenerli il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni prima di aver conseguito la laurea.

Art. 24. Per lo scopo di preparare al conseguimento di tutti o di alcuni di questi diplomi, presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designate dal Ministro conforme all'articolo 22, potranno essere istituite scuole di magistero.

Art. 25. Gli studi di magistero consistono, oltre che in quelli richiesti per la corrispondente laurea, anche in esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non solo atti alla ricerca ed alla esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento.

Art. 26. La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti sezioni:

Sezione di matematica — Sezione di fisica — Sezione di chimica — Sezione di scienze naturali.

Art. 27. Il direttore della scuola di magistero è scelto dal Ministro sopra tre nomi proposti dalla Facoltà. Il suo ufficio è triennale.

I professori che insegnano nella scuola di magistero costituiscono il Consiglio direttivo della scuola, al quale spetta regolare l'ordine degli studi.

Art. 28. La sezione di matematica si compone di due professori di matematica che insegnano nel primo biennio, del professore di meccanica razionale, e dei tre professori dei corsi complementari di matematica che insegnano nel secondo biennio. I professori di geodesia teoretica, di astronomia e di fisica matematica, faranno anche parte di questa sezione, quando vi siano studenti che intendano specialmente di perfezionarsi in tali scienze.

La sezione di fisica si compone dei professori di fisica, di chimica e di fisica matematica.

La sezione di chimica si compone dei professori di chimica, di fisica e di uno dei professori di scienze naturali.

La sezione di scienze naturali si compone dei professori di mineralogia e geologia, di botanica, di geografia fisica, di zoologia, di anatomia e fisiologia comparate.

Art. 29. La domanda d'inscrizione a ciascuna delle sezioni della scuola di magistero deve essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata dall'attestato di licenza richiesto per la corrispondente laurea.

Uno studente non può inscriversi e prendere le abilitazioni corrispondenti a più di due sezioni.

Art. 30. L'orario speciale delle sezioni della scuola di magistero è fissato dal Consiglio direttivo di essa, riveduto dal Consiglio di Facoltà, e pubblicato al principio dell'anno scolastico insieme coll'orario della Facoltà.

Art. 31. Alla fine dell'anno scolastico sono convocati i professori di ciascuna sezione dal direttore della scuola, per compilare una relazione che sarà mandata al Ministro.

Art. 32. Quando siano istituiti sussidi annui per quelli studenti i quali, ottenuta la licenza, intendano di inscriversi alla scuola di magistero, le condizioni saranno le seguenti:

1° Lo studente dovrà aver conseguita la licenza a pieni voti nella maggior parte delle materie dell'esame;

2° E dovrà superare un esame di concorso.

Non potranno godere di questi sussidi i giovani già provvisti di altro sussidio, nè potranno essere dati sussidi per due sezioni.

I sussidi potranno essere conceduti per due anni. Non saranno però continuati nel secondo anno se i professori della sezione relativa giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che la scuola si propone.

Quando avvenga il caso che non si possa assentire alla continuazione del sussidio, occorrerà una deliberazione del Consiglio direttivo che sarà trasmessa al Ministro.

Art. 33. Gli esami di concorso accennati nell'articolo precedente saranno dati da una Commissione composta dal direttore della scuola e dai professori della sezione.

Due mesi prima dell'esame di concorso il Consiglio direttivo della scuola di magistero stabilirà le norme, i programmi e i giorni degli esami. Di questo sarà pubblicato un avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 34. Il Consiglio direttivo rilascerà allo studente che avrà compiuto gli studi in una sezione della scuola di magistero l'attestato delle conoscenze scientifiche e attitudine di lui allo insegnamento.

Questo attestato porterà la firma del direttore di scuola, oltre a quella del rettore della Università.

Disposizione transitoria.

Art. 25. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. Coppino.

REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

Art. 1. La Facoltà di filosofia e lettere ha per fine:

1° di mantenere e accrescere la coltura letteraria e filosofica della nazione;

2° Di fornire gli insegnamenti letterari e filosofici agli studenti della Facoltà di filosofia e lettere, e a quelli delle altre Facoltà;

3° Di preparare al conseguimento dei diplomi speciali di insegnamento.

Art. 2. Lo studio della Facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni.

Si conferiscono due lauree: una di filosofia e l'altra di lettere.

Art. 3. Nella Facoltà di filosofia e lettere sono dati i seguenti insegnamenti:

1. Letteratura italiana — 2. Letteratura latina — 3. Letteratura greca — 4. Archeologia — 5. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — 6. Storia antica — 7. Storia moderna — 8. Geografia — 9. Filosofia teoretica — 10. Filosofia morale — 11. Storia della filosofia — 12. Pedagogia.

In alcune delle Facoltà destinate a compiere il terzo fine indicato sopra al n. 1 possono aggiungersi insegnamenti complementari:

Sanscrito — Lingue semitiche — Storia comparata delle letterature neo-latine — Filosofia della storia, ecc.

Alla scuola di magistero possono essere addetti maestri di lingue straniere.

Art. 4. L'insegnamento dell'archeologia ha di mira principalmente lo studio dei monumenti greci e romani, tenendo tuttavia conto delle collezioni speciali che si conservano nei Musei di ciascuna Università.

Art. 5. La facoltà di filosofia e lettere conferisce due gradi:

1° Di licenza — 2° Di laurea.

Art. 6. Per essere ammesso all'esame di licenza, dovrà lo studente aver seguito per due anni il corso di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca.

Per un anno un corso di:

Filosofia teoretica — Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — Storia antica — Storia moderna — Geografia.

Di questi insegnamenti e degli altri che avrà frequentato secondo l'art. 20 del regolamento generale dovrà riportare il certificato di diligenza.

Art. 7. L'esame, che avrà luogo in due sedute distinte, cade su tutte le materie menzionate nell'articolo precedente, e consiste:

1° Nella presentazione di uno scritto in italiano sopra un soggetto critico o storico o grammaticale.

I professori interrogheranno lo studente sulla materia dello scritto stesso.

2° In una composizione scritta in latino sopra un soggetto designato dalla Commissione esaminatrice e scelto siffattamente da poter essere trattato dal candidato col solo sussidio dei dizionari.

Per questa composizione saranno assegnate al candidato almeno sei ore di tempo.

3° In un colloquio di un'ora almeno cogli esaminatori sulle materie, che, prescritte dall'art. 6, non sono state trattate dal candidato nei due esami scritti.

La ripartizione delle materie per ciascuna seduta sarà fissata dalla Facoltà a principio dell'anno scolastico: lo studente sarà libero di presentarsi all'una prima che all'altra.

Sulla proposta della Facoltà e coll'assenso del Ministro una delle due sedute potrà essere tenuta al fine del primo anno.

Art. 8. La Commissione esaminatrice è composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno, sulla proposta della Facoltà, uno o due altri esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fra i dottori aggregati dove esistono, od anche fuori del corpo accademico.

Art. 9. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito gli insegnamenti della Facoltà per altri due anni e riportare l'attestato di diligenza tanto pei corsi determinati nell'art. 10, o nell'11, quanto per gli altri insegnamenti che avrà dovuto seguire secondo gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

Art. 10. Per conseguire la laurea in lettere lo studente attenderà in questo secondo biennio a un corso di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca — Storia antica — Storia moderna — Archeologia — Storia della filosofia.

Art. 11. Per conseguire la laurea in filosofia lo studente attenderà in questo secondo biennio a due corsi di:

Storia della filosofia.

A un corso di:

Filosofia teoretica — Filosofia morale — Letteratura greca — Letteratura italiana — Storia antica — Pedagogia.

Inoltre a un corso di Fisiologia, o ad un altro delle scienze naturali, da designarsi dalla Facoltà.

Art. 12. Gli esami di ciascuna delle due lauree verseranno sulle materie indicate negli articoli 10, 11, e saranno dati nella forma prescritta nell'esame di licenza davanti una Commissione composta dai professori ufficiali delle materie di esame, ai quali si aggiungeranno, sulla proposta della Facoltà, uno o due esaminatori scelti fra gli insegnanti a titolo privato, o fra i dottori aggregati dove esistono, od anche fuori del corpo accademico.

Per la laurea in filosofia ambedue le prove potranno essere scritte in italiano.

Art. 13. La licenza è condizione indispensabile per aspirare alla nomina di professore nell'insegnamento delle tre prime classi del ginnasio, e nelle scuole tecniche.

Le prove ulteriori, e le altre condizioni, che potessero essere prescritte dallo Stato a fine di ammettere all'esercizio effettivo dell'insegnamento, saranno determinate da un apposito regolamento ministeriale.

Art. 14. Presso alcune Facoltà di filosofia e lettere, quando siano fornite di tutti gli insegnamenti necessari ed abbiano l'uso di Musei, di collezioni archeologiche, e di biblioteche sufficienti, e siano altresì centro di vita scientifica e letteraria, potranno essere istituite con efficacia legale scuole di magistero con una o più sezioni.

Le Facoltà presso cui queste scuole potranno essere aperte verranno designate dal Ministro udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 15. La scuola di magistero è distribuita in tre sezioni:

Sezione filologica — Sezione storica — Sezione filosofica.

Per ottenere i diplomi speciali di ciascuna sezione il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni prima di aver conseguito la laurea.

Art. 16. La sezione filologica si compone dei professori di:

Letteratura italiana — Letteratura latina — Letteratura greca — Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine — Archeologia.

Sarà obbligatoria per lo studente iscritto a questa sezione la frequenza al corso di storia comparata delle letterature neo-latine dove questo insegnamento esiste.

La sezione storica si compone dei professori di:

Storia antica — Storia moderna — Geografia — Archeologia — Letteratura italiana.

Lo studente ascritto a questa sezione dovrà frequentare i corsi

di statistica, geografia fisica e di filosofia della storia, dove questi insegnamenti siano dati nelle varie Facoltà.

La sezione filosofica si compone dei professori di: Filosofia — Storia della filosofia — Pedagogia — Letteratura greca — Letteratura italiana.

Lo studente ascritto a questa sezione dovrà frequentare il corso di filosofia della storia, dove questo insegnamento è dato.

Art. 17. Il direttore della scuola di magistero è scelto dal Ministro sopra tre nomi proposti dalla Facoltà. Il suo ufficio è triennale. I professori che insegnano nella scuola di magistero costituiscono il Consiglio direttivo della scuola al quale spetta regolare l'ordine degli studi.

Art. 18. Gli studi di magistero consistono, oltre che in quelli richiesti per la laurea, anche in esercitazioni speciali dirette a rendere gli studenti non solo atti alla ricerca ed alla esposizione originale delle dottrine scientifiche, ma anche esperti dei metodi e dei limiti dell'insegnamento.

Art. 19. L'orario di queste diverse sezioni, compilato dal Consiglio direttivo, è pubblicato insieme con quello della Facoltà.

Art. 20. Prima che finisca l'anno scolastico i professori di ciascuna sezione, convocati in Consiglio direttivo, faranno la relazione intorno ai lavori delle loro sezioni, che sarà mandata al Ministro.

Art. 21. La domanda d'iscrizione a ciascuna delle sezioni deve essere fatta al direttore della scuola, e accompagnata dal diploma di licenza in filosofia e lettere.

Art. 22. Quando siano istituiti sussidi governativi annui per quelli studenti i quali, ottenuta la licenza, intendano di inscriversi alla scuola di magistero, le condizioni sono le seguenti:

1° Lo studente dovrà aver conseguita la licenza a pieni voti legali nella maggior parte delle materie dell'esame;

2° Dovrà pure superare un esame di concorso.

I sussidi non potranno essere conferiti a giovani già provvisti di altro assegno; nè confermati nell'anno successivo, se i professori della scuola giudicheranno che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto.

Quando avvenga il caso che non si possa consentire alla continuazione del sussidio, occorrerà una deliberazione del Consiglio direttivo che sarà trasmessa al Ministro.

Art. 23. Gli esami di concorso accennati nell'articolo precedente saranno dati da una Commissione composta dal direttore della scuola e dai professori della sezione.

Due mesi prima dell'esame di concorso il Consiglio direttivo della scuola di magistero stabilirà le norme, i programmi e i giorni degli esami. Delle quali cose sarà pubblicato un avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 24. Il Consiglio direttivo rilascierà allo studente che avrà compiuto gli studi in una sezione della scuola di magistero l'attestato delle conoscenze scientifiche e dell'attitudine di lui allo insegnamento.

Quest'attestato porterà la firma del direttore della scuola, oltre a quella del rettore della Università.

Disposizione transitoria.

Art. 25. I Consigli di Facoltà proporranno al Ministro le disposizioni transitorie che occorrer possono per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. COPPINO.

REGOLAMENTO
PER LE REGIE SCUOLE D'APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI

Art. 1. Le scuole di applicazione hanno per fine di dare l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire il diploma di ingegnere civile e quello di architetto.

Art. 2. Il diploma d'ingegnere civile, conferito dalle scuole di applicazione, abilita chi lo ha ottenuto a dirigere costruzioni civili, rurali, stradali, idrauliche e meccaniche, ed a sostenere l'ufficio di perito giudiziale nelle questioni relative.

Il diploma d'architetto conferito dalle scuole predette abilita chi lo ha ottenuto a dirigere fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le funzioni di perito edilizio e rurale.

Art. 3. Per essere ammesso ad una scuola di applicazione si richiede che il giovane, fatti almeno due anni di studio presso una Facoltà universitaria di scienze fisiche, matematiche e naturali, abbia ottenuto la licenza fisico-matematica, ed i certificati di diligenza ai corsi di mineralogia, di geologia e di disegno o di ornato e di architettura. Insieme con questi documenti egli dovrà presentare i disegni di ornato, di architettura, di geometria proiettiva e descrittiva eseguiti durante il biennio ed autenticati dai rispettivi professori e dal rettore dell'Università.

L'iscrizione a ciascun anno di corso delle scuole di applicazione è fatta nei modi prescritti dal regolamento interno d'ogni singola scuola.

Art. 4. Gli studi obbligatorii pel conseguimento del diploma di ingegnere civile o di architetto durano tre anni almeno.

Art. 5. Nel primo di questi tre anni le materie d'obbligo per gli aspiranti ai due diplomi sono:

La meccanica razionale (con esercizi); la geodesia teoretica (con esercizi); la statica grafica (con disegno); le applicazioni della geometria descrittiva (con disegno); la chimica docimastica (con manipolazioni).

Per la meccanica razionale e per la geodesia teoretica, la scuola di applicazione (dove sia possibile) si vale degli insegnamenti proprii dell'Università.

Art. 6. Le materie d'obbligo del secondo e del terzo anno per gli aspiranti al diploma d'ingegnere civile sono: la mineralogia e la geologia applicata ai materiali da costruzione; la geometria pratica; la meccanica applicata alle macchine; la meccanica applicata alle costruzioni; l'idraulica pratica; le macchine idrauliche; le macchine agricole; le macchine termiche; l'architettura tecnica; le costruzioni civili e rurali; le fondazioni; i ponti in muratura, in legno ed in ferro; le strade ordinarie, le strade ferrate e le gallerie; le costruzioni idrauliche ed i lavori marittimi; l'idraulica agricola e le bonificazioni; l'economia rurale e l'estimo rurale; la fisica tecnica; le materie giuridiche.

Art. 7. Le materie d'obbligo nel secondo e terzo anno per gli aspiranti al diploma di architetto sono: la mineralogia e la geologia applicata ai materiali da costruzione; la geometria pratica; la meccanica applicata alle costruzioni; l'architettura tecnica, le costruzioni civili e rurali; l'economia e l'estimo rurale; la fisica tecnica; le materie giuridiche.

Durante tutti e due gli anni i candidati al diploma di architetto hanno obbligo di seguire gli studii della classe di architettura presso la locale Accademia od Istituto di belle arti.

Art. 8. Le materie di cui agli articoli 6 e 7 possono essere aggruppate o suddivise variamente da scuola a scuola e da anno in anno, e saranno accompagnate da lavori grafici, da esercitazioni pratiche, da escursioni, da esperimenti e da ripetizioni.

Per cura del direttore, verso la fine di ogni anno scolastico, i professori s'intenderanno fra loro intorno alla disposizione delle varie parti degli insegnamenti ed alla coordinazione dei pro-

grammi per l'anno scolastico successivo, in modo che nessuna parte sia ommessa e nessuna ripetuta.

I programmi d'insegnamento saranno pubblicati prima della apertura del nuovo anno scolastico.

Art. 9. La Direzione può anche concedere, previa l'approvazione del Ministero, allo studente di compiere gli studi in più di tre anni e in ordine differente da quello determinato nel programma della scuola. In nessun caso però lo studente potrà, in uno stesso anno, inscriversi ad un numero di materie maggiore di quello stabilito nel programma anzidetto.

Questa disposizione è applicabile anche a coloro che devono ripetere lo studio di una o più materie, per non aver conseguito la dichiarazione di profitto sufficiente nel certificato di cui all'articolo 11.

Art. 10. Oltre agli insegnamenti sopra esposti, le singole scuole, previa eziandio l'approvazione del Ministero, possono avere altri corsi speciali, sia di scienze, sia di lingue moderne, e renderli obbligatorii pei rispettivi allievi.

Art. 11. Alla fine dell'anno scolastico lo studente riceverà un certificato del profitto in ciascuna materia di studio. Col regolamento interno d'ogni singola scuola sarà determinato il modo di accertare tale profitto, e saranno pure indicati i casi nei quali sia da concedersi una prova di riparazione al principio dell'anno scolastico seguente.

Art. 12. Lo studente che abbia conseguito il certificato di profitto sufficiente in tutte le materie prescritte, è ammesso ad un esame generale per ottenerne il diploma.

L'esame generale avrà due parti, la prima delle quali consisterà nella completa redazione di un progetto pratico, complesso, da eseguirsi nel tempo di 15 giorni, dei quali i primi due sotto rigorosa sorveglianza.

Divisi i candidati in gruppi, a quelli di uno stesso gruppo potrà essere dato lo stesso tema.

Se la Commissione ammette il candidato alla seconda prova, questa sarà orale, di regola durerà un'ora, e si aggirerà sul tema del progetto e sulle materie affini.

Le Commissioni esaminatrici verranno presiedute dal direttore della scuola o da chi ne fa le veci, e proposte al Ministro dal Consiglio direttivo.

Esse si comporranno di quattro membri, oltre il presidente, fra i quali uno almeno sarà scelto fra gli ingegneri che sono addetti a qualche uffizio tecnico pubblico o privato o che da un quinquennio esercitino la professione.

Art. 13. Chi non è approvato nell'esame generale non può ripresentarsi prima di un anno.

Art. 14. I giudizi sul merito degli allievi, così nei certificati di profitto, come nell'esame generale, sono espressi da frazioni col denominatore *cento*. Per la sufficienza il numeratore deve essere almeno 60 nei certificati di profitto e almeno 70 nell'esame generale.

Art. 15. Sarà cura del Consiglio direttivo di proporre al Ministero l'ordine e la durata degli insegnamenti, delle esercitazioni e il tempo da assegnare agli esami, e di formare in base alle approvate disposizioni il calendario e l'orario per ciascun corso di studii.

Art. 16. La tassa da pagarsi dagli studenti per ciascun anno di corso e pel diploma sono quelle stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, allegato *K*, e 30 maggio 1875.

La dispensa dalle tasse è soggetta alle disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 17. Ogni studente deposita inoltre annualmente presso la segreteria, nel ricevere il suo libretto d'iscrizione, una somma che sarà determinata, per ciascun anno di corso, dal Ministro, sulla proposta della direzione della scuola. Questa somma è spesa in favore del giovane, sia nella provvista di materiali di chimica a lui occorrenti per le sue manipolazioni nel laboratorio, sia per provvederlo dei trasporti in via ordinaria e per via ferrata quando gli occorre di prendere parte a gite d'istruzione, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche.

Art. 18. Il regolamento interno di ciascuna scuola è compilato dal Consiglio direttivo di essa e sottoposto all'approvazione del Ministero.

Art. 19. Le pene disciplinari sono stabilite dal capo IX della legge 13 novembre 1859. Nell'applicazione delle medesime il direttore della scuola fa le veci del rettore e del preside, e il Consiglio direttivo fa le veci della Facoltà e del Consiglio accademico.

Nel tempo che gli studenti ricevono un insegnamento presso un altro Istituto sono soggetti al capo dell'Istituto medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 20. I Consigli direttivi delle scuole proporranno al Ministero le disposizioni transitorie che occorrer possano per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
M. Coppino.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione.

È autorizzata l'ammissione nella R. Scuola allievi macchinisti della R. Marina dei giovani qui appresso descritti, stati classificati i primi in ordine di merito negli esami di concorso sostenuti in base al R. decreto 22 aprile 1868, ed a tenore della notificazione Ministeriale 4 marzo 1876:

1. Irace Francesco, esaminato a Napoli — 2. Demerich Giovanni, id. id. — 3. Lauro Anselmo, id. id. — 4. Onetti Giuseppe, id. a Spezia — 5. Maglio Luigi, id. a Napoli — 6. Rossi Luigi, id. a Venezia — 7. Pellis Enrico, id. id. — 8. Sorrentino Salvatore, id. a Napoli — 9. Petruolo Vincenzo, id. id. — 10. Celai Eugenio, id. a Venezia — 11. Veronese Francesco, id. id. — 12. Busetto Giovanni, id. id. — 13. Ceriani Antonio, id. id. — 14. Buranello Carlo, id. id. — 15. Caprile Francesco, id. a Spezia — 16. Dongo Gio. Battista, id. id. — 17. D'Angelo Gennaro, id. a Napoli — 18. Palmigiano Antonio, id. id. — 19. Tubino Cesare, id. a Spezia — 20. Cheminelli Eugenio, id. a Venezia — 21. Vergombello Primo, id. id. — 22. Bettoni Augusto, id. id. — 23. Lamblà Arturo, id. a Napoli — 24. Cappello Giovanni, id. a Venezia — 25. Montanari Ferruccio, id. a Spezia — 26. Maresca Francesco, id. a Napoli — 27. Delfino Gaetano, id. id. — 28. Muratgia Catello, id. a Spezia — 29. Drago Eugenio, id. id. — 30. Gazzara Vincenzo, id. a Napoli — 31. Maramotti Senofonte, id. a Venezia — 32. Barone Pasquale, id. a Napoli.

I predetti giovani dovranno presentarsi al Comando del distaccamento del Corpo Reale Equipaggi in Venezia, alle ore 10 a. m. del giorno 6 novembre prossimo, per ivi ottemperare al disposto dell'art. 12 del suaccennato R. decreto 22 aprile 1868.

Quelli che non si saranno presentati al prefato Comando entro il termine indicato, senza comprovare un legittimo impedimento, s'intenderà abbiano rinunziato al loro posto d'alunno, del quale sarà disposto a favore d'altro candidato, a seconda delle vigenti norme.

Dato a Roma, li 25 ottobre 1876.

Il Direttore Generale del personale e servizio militare
R. Noce.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Per le considerazioni medesime, che consigliarono nei semestri precedenti l'anticipato pagamento nel Regno delle cedole al portatore del consolidato 5 per 100, il signor Ministro ha disposto che il pagamento nello Stato delle cedole del detto consolidato pel semestre scadente al 1° gennaio 1877 abbia luogo a cominciare dal giorno 6 del prossimo venturo mese di novembre.

Roma, 26 ottobre 1876.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

È aperto un concorso per esami e per titoli o per ambedue le prove al posto di direttore della stazione di caseificio di Lodi, al quale è assegnato l'annuo stipendio di lire tremila, oltre lire cinquecento d'indennità per trasferimenti.

Le istanze d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da una lira, dovranno essere trasmesse al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del giorno 1° dicembre 1876.

Nell'istanza i concorrenti dovranno esplicitamente dichiarare se intendono concorrere per titoli o per esame.

All'istanza, oltre ai documenti comprovanti gli studi fatti ed i titoli presentati, dovranno andare uniti i seguenti documenti:

a) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani, ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

b) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del tribunale correzionale da cui dipende, e il luogo di loro nascita, in ordine allo art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Le prove d'esame consteranno:

a) Di un elaborato scritto sopra un tema di chimica agraria;

b) Di una conferenza da tenersi coi membri componenti la Commissione esaminatrice sopra un tema di chimica agraria e sull'uso del microscopio;

c) Di una operazione di chimica pratica.

I concorrenti saranno avvisati del luogo e del giorno in cui avranno luogo le prove d'esame.

Il Direttore Capo della Divisione Agricoltura
N. Miraglia.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 26 cadente in Robbio, provincia di Pavia, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, li 26 ottobre 1876.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che essendo interrotte le linee telegrafiche fra Avana e Cienfuegos (Antille) i telegrammi per le destinazioni oltre l'Avana subiranno qualche ritardo. Le tasse ordinarie di tariffa stabilite per queste destinazioni restano invariate.

Si fa noto inoltre che è ristabilito il cavo sottomarino fra Madras e Penang (Indie), e che è interrotto quello fra Singapore e Batavia (Isola di Giava).

In seguito a ciò i telegrammi per le isole di Giava e Sumatra per la Cocincina, China ed Australia sono trasportati per battello a vapore, pel tratto interrotto, senza mutazione d'indirizzo e di tassa, oppure sono trasmessi per telegrafo per la via austro-russa dell'Amour colle tasse indicate nell'avviso del 6 corrente.

Firenze, 26 ottobre 1876.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Per ogni effetto di ragione si deduce a pubblica notizia che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle ricevute di deposito infradescritte, sarà fatto diritto, ove non sieno state prodotte opposizioni, alle domande che nell'interesse hanno presentato alla Amministrazione gli intestatari dei titoli predetti, appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Ricevuta nº 15208 emessa dalla Cassa d'Ammortizzazione del Monte Lombardo Veneto per fiorini settenta, pari ad italiane lire centosettantadue e cent. ottantatrè, a favore di Rampazzo Pietro fu Sante per sua cauzione quale messaggiere postale fra Padova e Pieve.

Ricevute nº 16220, 16929, 18744 emesse dalla Cassa d'Ammortizzazione del Monte Lombardo Veneto per lire austriache 300 caduna, pari ad italiane lire 251 85 ciascuna, a favore di Mazzoldi Bernardo a cauzione del trasporto di persone tra Brescia e Treviglio, tra Coccaglio e Treviglio e tra Brescia e Casalmaggiore.

Firenze, 1° ottobre 1876.

Il Direttore Generale
Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: nº 101283 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 280, al nome di Cucchi Roberto ed Enrico fu Siro, minori sotto la tutela di Giovanni Melloni, eredi indivisi domiciliati in Nibbiola (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cucchi Michele Angelo Amato Roberto, e Cucchi Enrico fu Siro, minori sotto tutela di Giovanni Melloni, eredi indivisi, domiciliati come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 27 ottobre 1876.

Per il Direttore Generale
G. Gasbarri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 412150 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 16850 della soppressa Direzione di Torino), per lire 200, al nome di Forneri damigella Clara del vivente Marco Petronio, domiciliata in Alba, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Forneris damigella Clara di Marco Petronio, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si

diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 13 ottobre 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: 1° n. 207099 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 24159 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 1410, al nome di Massa Anna Maria fu Francesco, domiciliata in Napoli; 2° n. 207100 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 24160 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 165; al nome di Massa Anna di Francesco, domiciliata in Napoli; 3° n. 239152 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 56212 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Massa Anna di Francesco, domiciliata in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Massa Anna Maria fu Francesco, vedova del cav. Carlo Pezza, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 5 ottobre 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Riferendosi alle voci riportate da parecchi giornali, secondo le quali l'improvvisa partenza del re di Grecia da Vienna sarebbe avvenuta in seguito ad inquietanti notizie giunte da Atene, la *Politische Correspondenz* di Vienna è in grado di dichiarare che la decisione di partire fu presa dal re dopo giunta una notizia telegrafica da Copenaghen, giusta la quale i medici di quella città si erano pronunciati contro la partenza del principe ereditario di Grecia, tuttora in convalescenza, prima del 1° novembre. Il re non volendo prolungare fino a quel tempo il suo soggiorno a Vienna, si è deciso di attendere la sua consorte a Corfù. Di ritorno da Copenaghen, la regina di Grecia passerà per Vienna ove si tratterà probabilmente un solo giorno.

Lo stesso giornale ha da Pietroburgo non confermarsi la notizia divulgata da alcuni giornali, che il principe ereditario di Russia debba fare prossimamente un viaggio per visitare varie corti europee.

Un dispaccio da Berlino annunzia che l'imperatore si propone di aprire in persona la sessione del Parlamento tedesco e che ha presieduto un congresso di ministri, in cui si sono discusse tutte le quistioni importanti del giorno.

La sessione del Rigsdag danese, che è stata inaugurata pochi giorni sono, ha messo in maggiore evidenza il conflitto che da parecchi anni esiste tra il ministero e la rappresentanza popolare. Il Folkething ha respinto, senza neppur esaminarli, parecchi importanti progetti di leggi che gli furono presentati. Fu respinto per tal modo un progetto di riforma doganale destinato a ridurre in notevoli proporzioni i dazi che pesano su articoli di prima necessità. La stessa sorte è toccata a due altre leggi riguardanti la riforma dell'Istituto tecnico e dell'Accademia di belle arti, benchè l'utilità di questi progetti fosse stata riconosciuta da coloro stessi che li hanno respinti. A quanto hanno dichiarato parecchi oratori, la maggioranza intende, per tal modo, di affermare il suo diritto di obbligare il ministero ad abbandonare il potere. Dall'altro canto il gabinetto, appoggiandosi sulla seconda Camera, il Landsthing, dichiara di non voler cedere il posto ad uomini delle sinistre riunite, per cui non si può prevedere un'uscita ragionevole da una posizione così complicata.

Un articolo del *Nord* di Brusselle, ricordando le fasi principali delle trattative che precedettero la spedizione della Siria, conchiude colle parole: " La Russia ha prevedute le atrocità della Bulgaria; l'Europa deve intervenire attivamente nelle provincie europee della Turchia come nel 1860 è intervenuta nelle provincie dell'Asia minore. „

Scrivono per telegrafo da Pest, 26 ottobre, all'*Osservatore Triestino*:

" La polizia disperse ieri una numerosissima adunanza di studenti sulle pubbliche vie, e chiuse le strade nelle quali si trovano i Consolati russo ed ottomano. Gli studenti incontratisi con Jokai lo seguirono fino alla sua casa, e fecero una dimostrazione contro di lui quando cominciò ad invitarli a tenersi tranquilli. Verso le 11 di notte la quiete era perfettamente ristabilita. Non si hanno a lamentare disgrazie. „

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente dispaccio da Madrid, in data del 24 ottobre:

" La *Gazzetta Ufficiale* di Madrid pubblica una circolare che proibisce qualunque manifestazione pubblica dei culti dissidenti fuori dei templi e dei cimiteri, i quali soli sono inviolabili.

" Sono considerati come manifestazioni pubbliche tutti gli atti eseguiti sulla pubblica via e sopra le mura esterne dei templi e e dei cimiteri per rendere note le cerimonie, i riti, gli usi e le costumanze, le processioni, gli affissi, le bandiere, gli emblemi, gli annunzi, gli articoli.

" Le persone appartenenti ai culti dissidenti dovranno prevenire l'autorità quarantott'ore prima di aprire i templi o i cimiteri e dare i nomi dei direttori e rettori. Dovrà pure essere dato avviso all'autorità, entro quindici giorni, della esistenza dei templi e cimiteri aperti attualmente.

" Le scuole sono indipendenti dai templi sotto il rapporto legale. I loro direttori dovranno essere spagnuoli ed insigniti di titoli accademici. Le riunioni nei templi e nei cimiteri sono inviolabili, ma non quelle che avranno luogo nelle scuole, dovendo queste essere assoggettate all'intervento di

retto del governo. Le altre riunioni non autorizzate dal governo sopra domanda scritta, potranno essere sciolte colla forza. „

La stessa *Agenzia* ha da Hendaye, 25 ottobre:

" Noi siamo senza notizie dell'interno della Spagna. Le comunicazioni telegrafiche sono interrotte. Lettere da Bilbao segnalano dell'agitazione tra gli operai delle miniere di Somorrostro. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 27. — Il generale Serrano si è presentato al ministro della guerra dichiarandogli che il turbare l'ordine in Spagna, quando questa sostiene la lotta a Cuba, era un'infamia politica. Il generale ha fatto la più viva adesione a S. M. il Re.

I generali arrestati per la cospirazione di Zorilla sono soltanto cinque e senza nessun credito e influenza nell'esercito, non essendovi stato neppure un solo soldato che abbia fatto defezione. I cospiratori volevano approfittare del malcontento delle provincie basche, per la perdita dei loro privilegi, e della partenza dei 25 mila soldati per Cuba.

Il governo ha deciso che l'arcivescovo di Granata, il quale compromise già la pace pubblica quando era prelato in San Domingo, non possa rientrare in Spagna per non essersi presentato all'ambasciatore di S. M. C. a Roma, e per il suo indirizzo al Santo Padre, e per avere, malgrado i saggi consigli del Vaticano, mancato di rispetto alle leggi ed alla Costituzione dello Stato.

Madrid, 26. — L'*Epoca* dice che le notizie del Marocco segnalano un'agitazione religiosa allo scopo di aiutare la Turchia con le armi. I cristiani temono che avvengano disordini. I consoli informarono i loro governi.

Parigi, 27. — Notizie private da Costantinopoli, in data di ieri, confermano che il generale Ignatieff propose un armistizio di sei settimane da rinnovarsi in caso di bisogno. La Turchia non ha ancora accettato.

Costantinopoli, 26. — In seguito ai successivi combattimenti che ebbero luogo in questi ultimi giorni dinanzi Alexinatz, l'esercito turco prese d'assalto una fortificazione eretta sopra una altissima montagna e che è considerata come la chiave del ponte di Deligrad, come pure alcune altre trincee meno importanti. Esso si impadronì del borgo di Kaonik, non lungi dal ponte di Deligrad, ove il nemico aveva posto il suo quartiere generale, occupò Djunis, grande villaggio situato al di là di Kaonik sulla strada che conduce dal ponte di Deligrad a Krusevatz, e prese d'assalto parecchie trincee sui fianchi della montagna. I serbi, che si erano divisi in tre colonne, dovettero abbandonare le loro posizioni e prendere la fuga. Le loro perdite furono enormi.

Dalla parte di Mitrovitza i serbi, dopo avere incendiato le case dei mussulmani e dei cristiani a Marik, s'avanzarono con forze considerevoli e con alcuni cannoni fino a due ore e mezzo di distanza da Tchatal-Yaka. Dopo un vivo combattimento che durò 4 ore, i serbi furono completamente disfatti e obbligati a prendere la fuga abbandonando le loro posizioni.

Quanto ai serbi che si erano concentrati nei dintorni di Boukouloja, essi furono cacciati dalle fortificazioni, dietro alle quali si erano ricoverati.

Il comandante della divisione di Novi-Bazar attaccò pure le fortificazioni erette dai serbi sulle montagne. Dopo una breve resistenza i serbi furono obbligati ad abbandonare le loro posizioni avanzate, che furono occupate dalle truppe turche.

Vienna, 27. — Alla Camera dei deputati, il presidente del Consiglio, rispondendo a due interpellanze sulla politica orientale, disse che la politica della monarchia tende prima di tutto a mantenere la pace, la qual cosa esclude per conseguenza ogni aspirazione ad un ingrandimento territoriale, ma questi sforzi saranno naturalmente limitati dal dovere di tutelare in ogni circostanza la sicurezza e gl'interessi della monarchia. Il presidente soggiunse che il ministro degli affari esteri non può lasciare influenzare la sua politica degli interessi delle diverse nazionalità, ma esclusivamente dagli interessi di tutta la monarchia. Egli persevererà risolutamente nei due scopi seguiti fino dal principio dei tumulti in Oriente, cioè: il mantenimento della pace d'Europa e il miglioramento delle condizioni dei cristiani in Turchia.

Madrid, 27. — Il governo, persistendo nella sua ferma attitudine contro alcune persone che abusarono del pellegrinaggio a Roma per mancare di rispetto al Re ed alla nazione, e per fare dimostrazioni politiche, decise di interdire il ritorno in Spagna ai prelati che non visiteranno il conte di Coello.

L'arcivescovo di Granata fu avvertito che non potrà ritornare nella sua diocesi se prima non si sarà recato a fare ammenda onorevole al conte di Coello e a protestare contro l'intenzione attribuitagli di avere voluto mancargli di rispetto.

I membri della Commissione direttrice del pellegrinaggio saranno fermati alla frontiera finchè si siano giustificati di avere impedito al conte di Coello l'ingresso nella Basilica di S. Pietro e che l'incidente sia schiarito.

Fra i documenti sequestrati che riguardano la cospirazione vi è un plico indirizzato a Siviglia, ove doveva incominciare il movimento. In esso si parla dell'utilità di assassinare il duca di Montpensier per sbarazzare il terreno.

Parigi, 27. — Oggi in seno alla Commissione del bilancio il ministro delle finanze ha combattuto i progetti finanziari di Gambetta. Egli disse che, prima di sgravare le imposte di consumo, bisogna pensare a favorire il commercio esterno e per conseguenza sgravare le tasse che pesano sull'industria e sul commercio. Bisognerà sopprimere prima di tutto la tassa sulla piccola velocità, ripristinare le tasse postali e telegrafiche, come erano precedentemente, e bisognerà quindi sgravare gli olii, i saponi, la carta e da ultimo le imposte di consumo.

Il ministro annunziò che proporrà una diminuzione delle tasse postali e telegrafiche pel 1° gennaio 1877, e crede che non siano possibili altri sgravi prima del 1878.

Il ministro disse che le modificazioni delle tariffe doganali pel rinnovamento dei trattati di commercio saranno poco sensibili, ma daranno una maggiore entrata, il cui prodotto sarà applicato agli sgravii degli olii, dei saponi e della carta.

Il ministro, parlando della conversione della rendita, disse che questa eventualità non è impossibile, ma che non è prossima, e che l'economia risultante sarà pure applicata a sgravare le imposte; tuttavia bisognerà destinarne una parte ad un serio ammortamento del debito, per far perdere alla nazione francese la disaggradevole idea della perpetuità del debito.

Il ministro calcolò che l'eccedente delle entrate, incominciando dal 1877, non oltrepasserà i 30 milioni all'anno.

Il ministro respinse i progetti finanziari di Gambetta, specialmente l'imposta sulla rendita francese.

Parigi, 27. — Al discorso pronunciato da Gambetta nella pubblica riunione a Belleville assistevano 3500 persone. Gambetta sostenne una politica di opportunità, che assicurerà il mantenimento della repubblica. Il discorso fu applaudito.

Berlino, 27. — Fra le 378 elezioni conosciute, vi sono 169 nazionali liberali, 70 deputati del centro, 56 progressisti, 30 conservatori liberi, 17 conservatori, 15 polacchi e 5 particolaristi.

La città di Berlino elesse tutti i candidati del partito progressista.

Valencia, 27. — Il capitano Nares e la spedizione inglese ritornarono qui, avendo riconosciuto l'impossibilità di giungere al polo artico.

Madrid, 27. — Ventimila uomini sono diggià partiti per Cuba.

Hendaye, 27. — Parecchi personaggi compromessi passarono la frontiera.

La sollevazione militare doveva coincidere con una sollevazione della marina a Ferol e a Cadice.

Furono ordinati alcuni altri arresti.

Torino, 28. — Ieri sera arrivò il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Depretis, il quale fu ricevuto subito dal Re.

Vienna, 28. — Si assicura che la Porta è disposta ad accettare un armistizio di sei a otto settimane, suscettibile di un prolungamento di quattro settimane. È quindi molto probabile l'aggiornamento di avvenimenti bellicosi.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 27 ottobre 1876 (ore 16 20).

Dominano venti freschi o forti delle regioni nord. Mare agitato in vari punti dell'Adriatico, a Capri e a San Teodoro. Cielo nuvoloso o coperto tranne in Liguria, all'Elba e a Po di Primaro. Leggero abbassamento del barometro nella Comarca e in quasi tutta l'Italia meridionale. Nelle ultime 24 ore nuove ma più leggere pioggie nel versante Adriatico, in qualche paese della Sardegna, della Sicilia e a Roma. La pressione barometrica è alquanto aumentata nel sud d'Italia, dove è probabile che il tempo peggiori, mentre altrove non accenna a significanti miglioramenti.

Osservatorio del Collegio Romano — 27 ottobre 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,9	760,1	759,3	760,5
Termomet. esterno (centigrado)	13,0	16,6	18,3	12,5
Umidità relativa...	91	55	48	72
Umidità assoluta...	10,11	7,80	7,55	7,78
Anemoscopio........	N. 6	N. 9	N. 9	N. 12
Stato del cielo.......	0. quasi coperto	1. chiaro al Nord	2. cirro-cumuli	10. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 18,3 C. = 14,6 R. | Minimo = 11,1 C. = 8,9 R.

Pioggia in 24 ore 1 mm., 2, caduta in due volte nella notte.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 28 ottobre 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1877	—	—	74 95	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	43 65
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 50
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 90
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 50
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1145 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	1° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	396 —	395 —	— —	— —	— —	— —	396 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	555 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 70	108 45	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 41	27 36	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 88	21 85	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 77 15 fine.

Oro 21 83, 21 85 cont.

Il Deputato di Borsa: O. Sansoni.

Il Sindaco: A. Pieri.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI FIRENZE

Avviso d'Asta.

Si avverte che nel giorno 8 novembre prossimo venturo, alle ore undici antimeridiane, avrà luogo presso questa Direzione, via San Gallo, nº 22, secondo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista, in tre lotti, di avena occorrente al Deposito allevamento cavalli in Grosseto, cioè:

LOCALITÀ nella quale dovrà essere consegnata l'avena	Avena da provvedersi		Nº dei lotti	Quantità per ogni lotto	Prezzo per ogni quintale	Importo di ciascun lotto	Cauzione per ogni lotto
	Qualità	Quintali					
Nei magazzini del Deposito suddetto, situati nella città . . .	Nostrale	4500	3	1500	24 »	36000 »	3600 »

Modo d'introduzione. — Il provveditore sarà tenuto a consegnare l'avena nel sopraindicato magazzino a tutte sue spese, diligenza e pericolo. — (Il genere non è soggetto a dazio).

Tempo utile per la consegna. — La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 25, decorrendi da quello successivo alla data dell'avviso che sarà dato al deliberatario per l'approvazione del contratto, ed in due rate eguali per ciascun lotto, cioè: la prima entro dieci giorni e la seconda entro quindici giorni scaduto il termine utile per la prima rata.

L'avena da provvedersi dovrà essere di scelta qualità, crivellata, del raccolto dell'anno corrente ed avere un peso netto non minore di chilogrammi 44 per ettolitro; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni eguali al campione visibile presso questa Direzione e presso il Deposito d'allevamento cavalli prementovato.

I capitoli generali e parziali d'appalto che riflettono l'impresa e che faranno parte integrante del contratto sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso l'Amministrazione del Deposito ora detto.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e compilate su carta bollata da lira una, sotto pena di nullità; potranno essere cumulative anche per tutti i lotti.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti esibire la ricevuta del deposito fatto, in una delle Tesorerie dello Stato, della somma come avanti stabilita a cauzione ed in ragione dei lotti pei quali presentano offerte. Se tale deposito sarà fatto in rendita dello Stato, dovrà questa essere agguagliata al valore di Borsa.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui il quale avrà offerto sull'indicato prezzo un ribasso maggiormente superiore o pari almeno a quello che sarà determinato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra che si troverà deposta sul tavolo, e verrà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per il ribasso, non minore del ventesimo, è limitato a giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno gli accorrenti far pervenire le loro offerte a mezzo di tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, nonchè dell'Amministrazione del Deposito suddetto, ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno qualora non giungano a quest'uffizio prima dell'apertura dell'incanto e se non consterà che abbiano depositata la prescritta cauzione.

La tassa di registro non che le spese tutte relative agli incanti ed alla stipulazione dei contratti saranno a carico dei deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Firenze, 27 ottobre 1876.

Per detta Direzione di Commissariato Militare
5032 *Il Tenente Commissario:* P. ALVINO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del frumento pei panifici militari della divisione di Napoli, nel giorno di sabato 4 novembre 1876, ad un'ora pomerid. (tempo medio di Roma), si procederà nell'ufficio di detta Direzione, sito Largo della Croce alla Paggeria, numero 4, primo piano, al relativo pubblico incanto, a partiti segreti, per la provvista di quintali 6000 frumento nostrale da crivellare, del raccolto anno 1876, di qualità eguale al campione esistente presso la suddetta Direzione, e del peso non minore di 76 chilogrammi per ogni ettolitro, in n. 60 lotti di quintali 100 caduno, da introdursi nel mulino erariale delle Sussistenze Militari in Aldifreda presso Caserta.

I capitoli d'appalto tanto generali che speciali sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni del Regno.

La cauzione da prestarsi dagli accorrenti dovrà essere di L. 200 per cadun lotto.

Le consegne dovranno effettuarsi, previa la ministeriale approvazione del contratto, nel corso del mese di gennaio prossimo venturo, in quattro rate di quintali millecinquecento caduna, secondo la richiesta che ne verrà fatta da questa Direzione, con preavviso di cinque giorni per ogni consegna.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, da servire di base all'asta, da aprirsi dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Questi dovranno essere presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni 5 decorribili dalle ore due pomerid. (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto nella Tesoreria provinciale di un valore corrispondente alla somma indicata di sopra per ogni lotto, avvertendo che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato al corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo di L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e se non sieno accompagnati dalla ricevuta comprovante il prescritto deposito provvisorio o risulti che la ricevuta stessa sia stata depositata presso la Direzione alla quale venne presentata l'offerta.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 27 ottobre 1876.

Per detta Direzione
5051 *Il Capitano Commissario:* SANTORO.

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Avviso d'Asta.

In seguito alle delibere consigliari 10 agosto 1875 e 16 luglio 1876, debitamente approvate, dovendosi appaltare il lavoro di costruzione di fabbriche n. 11 e mezza a muro ad uso di abitazione nella frazione di Dosoledo, delle quali n. 3 di seconda categoria e n. 8 e mezza di terza categoria, giusta i piani disciplinare ed artistico in data 24 luglio 1875 e 15 aprile 1876, compilati dall'ingegnere direttore signor Luigi dott. De Candido per il rifabbrico del villaggio, e sulla base del ristretto di perizia in data 9 ottobre corrente,

Si rende noto quanto segue:

1º L'asta avrà luogo il giorno 15 novembre 1876, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio comunale davanti la Giunta municipale.

2º L'incanto sarà aperto sul dato di lire 66,289 63 (sessantaseimila duecento ottantanove e centesimi sessantatrè), risultato dal ristretto di perizia in data 9 ottobre corrente, e verrà deliberato ad estinzione di candela vergine a favore del miglior offerente in conformità al disposto dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

3º L'offerta di ribasso non potrà essere inferiore a lire 10, nè si accettano partiti condizionati.

4º Ogni aspirante per essere ammesso all'asta dovrà:

a) Comprovare la sua idoneità con certificato di un ingegnere, qualora non sia riconosciuta dalla stazione appaltante;

b) Depositare presso questa segreteria, a titolo di cauzione provvisoria per guarentigia dell'asta, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al valore di Borsa, la somma corrispondente al decimo del prezzo d'incanto, nonchè la somma di lire 2500 in valuta legale per le spese tutte relative all'asta, per quelle di bollo e di registro, salva resa di conto finale.

5º Non concorrendo il deliberatario a stipulare il contratto ed a prestare la contemporanea cauzione definitiva incorrerà di pien diritto nella perdita del deposito provvisorio come sopra, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

6º All'atto della stipulazione del contratto dovrà il deliberatario somministrare la cauzione definitiva nella metà del prezzo di delibera.

7º L'appalto s'intende vincolato alle condizioni tutte del capitolato (pezza XV del piano artistico succitato), il quale trovasi visibile nella segreteria municipale.

8º I lavori di costruzione delle suddette n. 11 fabbriche e mezza che si cedono in appalto dovranno essere incominciati subito dopo l'approvazione del contratto ed ultimati non più tardi del mese d'agosto 1879.

9º I pagamenti della somma contrattata verranno fatti in 20 eguali rate pagabili in quattro anni, cioè a tutto il 1880, delle quali 18 in corso di lavoro e le ultime due a collaudo approvato.

10º Il termine utile (fatali) per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 30 novembre 1876.

Dalla residenza Municipale del comune di Comelico Superiore,

Candide, 19 ottobre 1876.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco: P. GARBAGNO. 5044 *Il Segretario:* Dott. DE CASTELLO.

DECRETO.

(1a *pubblicazione*).

Il tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima, serie promiscua, adunato in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Malacrida dott. Cesare, vicepresidente — Massazza dott. Dionigi, giudice — Bianchi dottor Lodovico, giudice,

Veduto il ricorso presentato nel giorno 25 corrente mese al num. 59, registro concorsi, col quale il dottor Gian Domenico Mazzocchi, tanto nella qualità di amministratore del concorso pendente sulle sostanze della Ditta Pietro e fratelli Marietti, come in quella di procuratore degli speciali amministratori della sostanza ceduta dai consorti Levi Muja e Forti alle due masse concorsuali della Ditta Marietti suindicata, e della Ditta fratelli Soresi, presenta la prova di aver consegnato alla Delegazione del concorso Marietti il riparto generale della relativa sostanza, ed alla stessa Delegazione, non che a quella del concorso Soresi, il riparto speciale della sostanza ceduta dai sunnominati consorti Levi Muja e Forti, chiedendo lo stesso dottor Mazzocchi che sia autorizzata la notificazione del decreto relativo ai creditori interessati nei modi portati dall'articolo 146 del Codice di procedura civile;

Lette le conclusioni del Ministero Pubblico favorevoli in quest'ultima parte alla domanda del dott. Mazzocchi;

Udita la relazione fatta dal vicepresidente Malacrida, e veduti i paragrafi 149 e 150 del regolamento del processo austriaco, nonchè gli articoli 20 delle disposizioni transitorie portate dal Regio decreto 30 novembre 1865, numero 2600-146 del Codice di procedura civile italiano, e 188 del regolamento generale giudiziario;

Avverte i creditori del concorso della Ditta Pietro e fratelli Marietti, compresi nella classificazione generale 21 gennaio 1853, nonchè i creditori compresi nella graduatoria speciale 2 dicembre 1856, ed aventi pegno od ipoteca sulla sostanza ceduta dai consorti Levi Muja e Forti ai due concorsi Marietti e Soresi, che i detti due riparti, generale della sostanza del concorso Marietti, e speciale della sostanza procedente da Levi Muja e Forti, furono dalle Delegazioni di cui sopra, in seguito alla consegna ad esse fattane dal dott. Gian Domenico Mazzocchi, depositati nello studio di quest'ultimo, in via Alessandro Manzoni, n. 16, dove ne rimane ad essi facoltativa la ispezione in ogni giorno non festivo dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Avverte pure gli stessi creditori che dovranno proporre giudizialmenle le eccezioni che avessero in contrario ai detti riparti, e ciò nel termine di quattordici giorni dalla notificazione del presente provvedimento; in difetto di che non potrebbero più essere ascoltati.

Ordina che il presente decreto sia a cura del dottor Gian Domenico Mazzocchi notificato nei modi ordinari ai creditori elencati nella nota alleg. *C* del ricorso, dal n. 1 al 12 inclusivi, ed ai numeri 22, 24, 25, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 52, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113 e 114, e che sia notificato invece a tutti gli altri creditori interessati, mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari per la provincia di Milano, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a termini dell'articolo 146 del Codice di procedura civile, le quali inserzioni dovranno eseguirsi due volte in ciascuno dei giornali suddetti ad intervallo non minore di una settimana.

Lo che si notifichi a cura del cancelliere al signor dott. Giovanni Domenico Mazzocchi.

Milano, dal R. tribunale civile e correzionale, li 28 settembre 1876.

Firmati: Malacrida vicepresidente - Viola vicecancelliere aggiunto.

Registrato con marca da lira una annullata, al n. 5043 di repertorio.

La presente copia è conforme all'originale esistente in cancelleria.

Milano, li 22 ottobre 1876.

Allocchio vicecanc.

Milano, li 23 ottobre 1876.

Sopra richiesta del suddetto dottore Mazzocchi,

Io sottoscritto Andreotti Giuseppe usciere addetto al R. tribunale civile e correzionale di Milano ho notificato a tutti gli infranominati creditori per ogni conseguente effetto di legge il premesso decreto, mandandolo ad inserire tanto nel Giornale degli annunzi giudiziari per la provincia di Milano, quanto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per due volte in ciascuno di detti giornali, ad intervallo non minore di una settimana.

Segue l'indicazione dei singoli creditori descritti nella nota allegato *C* del succitato ricorso a cui deve ritenersi notificato il surriferito decreto.

I.

Creditori compresi nella classificazione generale del concorso Marietti 21 gennaio 1853, n. 708 al 15162.

A. — Creditori già domiciliati in Milano.

N. 13. Albertolli prof. Ferdinando - N. 14. Ambrosini Domenico - N. 15. Angiolini avv. Domenico già curatore alle liti di questo Concorso Marietti - N. 16. Annoni conte Ambrogio - N. 17. Archinto conte Giuseppe e per esso defunto la rappresentanza amichevole dei creditori del di lui figlio ed erede conte Luigi - N. 19. Banderali Giosuè e per esso defunto il di lui erede Carlo Pirovano - N. 20. Bariola ragioniere Luigi precedente amministratore di questo concorso Marietti - N. 21. Ditta fratelli Beretta del fu Carlo - N. 23. Ragioniere Giacomo Biffi già amministratore provvisorio di questo concorso Marietti - N. 25. Ditta Giovanni Brocca ora cassata e per essa i già comproprietari della stessa comm. Luigi e cavalier Giovanni Brocca - N. 26. Brocca Giovanni già commerciante di vino quale cessionario parziale di Tatti Maria vedova Cordini - N. 27. Bussi Pietro, Luigi, Rachele maritata Chiodi, Maria maritata Sironi, Antonio, Carlo, Angelo ed Angiola maritata Bonola del fu Carlo Girolamo - N. 28. Caimi Carlo ed Agostino quali coeredi del fu loro padre dott. Cristoforo e per detto Agostino i di lui figli Carlo, Giulietta e Rosa - N. 29. Campioni Felice - N. 30. Ditta Fratelli Cairati di Michele - N. 31. Ditta Angelo e Gio. Battista fratelli Casati - N. 32. Conte Giuseppe Castelbarco quale coerede del proprio padre conte Cesare - N. 34. Ceriani Pietro e dott. Alessandro del fu Giuseppe e Cristina e Carlo del fu Antonio - N. 36. Casati Felicita vedova Rigola e per essa defunta i suoi tre coeredi Ambrogio Rossi, sacerdote Giuseppe Guarisco e Chiesa Parrocchiale di Robecco sul Naviglio Pieve di Corbetta, e per i primi due i loro cessionari mediati rag. Giuseppe Biraghi e Giuseppina Pastori vedova Schröder - N. 37. Crippa Luigi - N. 38. Cobelli Francesco Antonio - N. 39. Elisa Corti del fu ing. Giovanni ed Emilia e Virginia Corti del fu Francesco per qualunque loro interesse nella cessata ditta Fratelli Corti - N. 42. Ditta Vincenzo Delachi e figlio - N. 45. Finzi Giuseppe, Faustina maritata De Picciotto, Annetta, Fanny ed Alessandro tutti quali figli ed eredi di Aron Vita Finzi, e per il Giuseppe defunto li suoi due figli Cesare ed Achille, e per la pure defunta Annetta l'unica di lei figlia Fanny maritata Ottolenghi, e per la pure defunta Fanny li suoi figli ed eredi Enrico ed Adele maritata Leonino - N. 46. Fontana Giuseppe quale coerede del proprio padre Antonio - N. 47. Fumagalli Giovanni negoziante - N. 48. Rag. Ignazio Fumagalli - N. 49. Ditta Fratelli Valaperta di Leopoldo e D. Camillo Gabrini quali cessionari della cessata ditta Francesco Gabrini e Torchiana figlio e per essa ditta Valaperta il suo comproprietario Gius. Valaperta e per detto D. Camillo Gabrini defunto li suoi eredi rappresentati dal loro procuratore irrevocabile ingegnere Giuseppe Biraghi - N. 50. Carlo Gaddi negoziante - N. 51. Gaddi Gio. Battista oberato, e per esso il cessionario della massa concorsuale de' suoi creditori, cav. e consigliere Antonio Beretta - N. 52. Galbiati Leopoldina maritata Simonetta, coerede del proprio padre barone Baldassarre Galbiati - N. 53. La rappresentanza amichevole dei creditori del fu Gio. Battista Gavazzi - N. 54. Gavazzi Pietro e Luigia Verga in rappresentanza dei figli ed eredi del fu Giuseppe Antonio Gavazzi - N. 55. Gervasoni Maria - N. 56. Giannini Maria vedova Susanni - N. 57. Contessa Giovanna Giulini Della Porta maritata Camozzi, quale coerede del proprio padre conte Gio. Giorgio Giulini Della Porta - N. 59. Grassi Francesco negoziante - N. 61. Giambelli Francesco e per esso il defunto suo figlio ed erede Oscarre e per questo il suo cessionario Carlo Malvezzi - N. 62. Jacini Pietro quale coerede del proprio padre Gio. Battista - N. 63. Ditta Kramer e comp. - N. 65. Contesse Livia, Barbara ed Antonietta sorelle Litta Visconti Arese, quali coeredi coi loro fratelli duchi Antonio e Giulio del loro defunto padre duca Pompeo, e per la prima maritata Borromeo pur essa defunta le di lei figlie e coeredi contesse Elisabetta e Camilla sorelle Borromeo, per la seconda maritata Greppi egualmente defunta il di lei figlio ed erede conte Antonio Greppi iuniore, e per la terza maritata Castelbarco del pari defunta i di lei figli ed eredi conti Cesare, Maria, Elena, Camilla, Beatrice, Filippo e Giuseppe fratelli e sorelle Castelbarco - N. 66. Marchese Gio. Battista Litta Modignani, e per esso defunto li suoi figli ed eredi marchese Lorenzo, sacerdote Eugenio, Girolamo, Alessandro, Luigi, Giulio, Paolo e Luigia maritata Isimbardi, insieme al loro fratello nobile Alfonso - N. 68. Concorso de' creditori di Felice Lazzati, e per esso il rilevatario giudiziale delle sue ragioni cav. Luigi Zaffanelli - N. 69. Magrini Francesco - N. 73. Ditta Carlo Martin e comp. in istralcio - N. 78. Concorso de' creditori verso l'eredità di D. Giovanni Masnago, e per esso l'acquirente delle sue ragioni capitano Francesco Bertarelli, a cui sono successi la di lui vedova Clara Sessa ed il di lui figlio Edoardo Bertarelli - N. 82. Creditori verso Jacob Norsa - N. 85. Pasta Giuditta nata Negri - N. 86. Perego Costantino cassiere - N. 87. Pizzi Giovanni negoziante di cavalli - N. 89. Prina sorelle Angelica, Camilla e Giulia - N. 90. Pallavicini marchese Giuseppe - N. 91. Prinetti Giulio, avv. Lorenzo, ed ingegnere Giuseppe, quali coeredi del loro fratello Giovanni, e pel primo defunto i signori Emanuele e Giovanni del fu Ignazio, e Giulio e Giovanna del fu Luigi, insieme col loro zio cav. Carlo Prinetti, pel secondo pur esso defunto Angiola maritata Vertua, ed Ignazio, non che Lorenzo e Sofia maritata Durand De la Penne eredi del loro padre altro Carlo, e con questi anche la contessa Albina Schlik vedova di detto Carlo Prinetti, e per il terzo egualmente defunto le sue quattro figlie ed eredi Carolina maritata Magretti, Teresa maritata Jacini, Erminia maritata Carminati di Brambilla, e Giuseppina, tutti consorti Prinetti - N. 93. Eredità giacente di Ratti Maria vedova Cordini - N. 94. Rè Carlo, e per esso defunto li suoi figli ed eredi Giovanni e Teresa - N. 95. Rezzaghi avv. Pietro già curatore sostituito alle liti di questo concorso Marietti - N. 96. Ditta Riva e Bosisio in liquidazione, rappresentata dai fratelli Riva di Luigi - N. 97. Schira sorelle Giulia, Emilia e Savina successe col loro fratello Angelo al defunto padre Francesco - N. 98. Scotti Carlo duca di S. Pietro, e per esso defunto i suoi figli conti Pio, Filippo, Maria maritata Vivaldi Pasqua e Camilla maritata Brambilla, stati eredi col loro fratello duca Tomaso Scotti del suddetto duca Carlo, non che i di lui nipoti conti Giuseppe, Camilla, Francesca e Luigia Tornielli, e conti Tomaso, Maria, Alessandro ed Anna Castelbarco - N. 99. Samoyloff contessa Giulia nata Phalen e rimaritata De Mornay, già rappresentata dal suo procuratore avv. Enrico Lombardi - N. 102. Spinelli Francesco Maria - N. 103. Susanni Carolina vedova Marietti, e per essa defunta li suoi figli Luigia vedova Carmagnola, Edita maritata Fontana, Adele maritata Strambio ed Emilia successe alla medesima col loro fratello Pietro Marietti - N. 104. Enrico Taccioli per qualunque suo interesse nella cessata Ditta Gaetano Taccioli - N. 105. Conte Antonio Taverna del fu conte Giacomo, nobili Girolamo, Giacomo e Marco fratelli Sala successi al fu conte Carlo Taverna del pure fu conte Giacomo, contessa Francesca Taverna successa al proprio fratello fu conte Lorenzo, e conte Giuseppe Taverna, non che Filippo e Carolina Cavi successi al fu conte Filippo Taverna, tutti quali coeredi immediati e mediati insieme ai conti Paolo commendatore e Lodovico Taverna del defunto conte e mons. Stanislao Taverna - N. 106. Achille Toriani per qualunque suo interesse nella cessata Ditta Ercole e fratelli Toriani - N. 107. Avvocato Giovanni Antona Traversi già deputato al Parlamento quale erede dell'avv. Giovanni Traversi - N. 108. Carlo Antonio e Michele Uboldi stati eredi insieme al loro fratello Ambrogio del comune padre Ferdinando - N. 109. Ragioniere Carlo Parietti quale stralciatario della cessata Ditta Ambrogio Uboldi e Brunati, ora dimorante nel comune di Paderno Milanese - N. 110. Valsecchi Carlo sensale - N. 111. Vanotti Rachele vedova Rougier - N. 112. Ditta fratelli Verza *quondam* Carlo di Canzo successori alla cessata Ditta Giuseppe e fratelli Verza - N. 113. Cesare e Luigi Viscardi quali coeredi col fratello Filippo del loro padre Antonio.

B. — *Creditori domiciliati fuori di Milano, all'estero, assenti, ed anche ignoti.*

N. 115. Ditta eredi di Davide Bassano di Mantova, rappresentata da Giovanni Bassano di colà - N. 116. Bianchi-Visibelli Margherita ora defunta, e con essa il di lei figlio Carlo Giuseppe Visibelli d'ignota dimora - N. 117. Boccaccio Giovanni di Colorno, provincia di Parma - N. 118. Bornaghi Carlo, avv. Pietro, Emilia, Annunciata Maria e Carolina quali eredi mediati del fu Carlo Bornaghi di Treviglio insieme ai consorti Redaelli figli e discendenti della fu Elisabetta Bornaghi - N. 119. Eredità di Giuseppe Antonio Bridi, amministrata dai di lui nipoti Cesare e Giovanni Battista Bridi di Roveredo - N. 120. Bruni Paolo e Maria maritata Gattoni di Como - N. 121. Barzaghi Leopoldo di Erba, e per esso li suoi figli ed eredi dott. fisico Luigi, Antonio, ing. Bernardino, Gaetano, Alessandro, Marianna vedova Conti, Rachele maritata Galli, e Teresa vedova Bettini - N. 122. Biraghi Luigi, nagoziante in Rhò - N. 123. Bizzozzero Angela, maritata Molteni, di Erba - N. 124. Brioschi Giovanni e per esso defunto li pignoranti suoi creditori consorti Pezzani di Soncino e Vertua - N. 125. Basilica di S. Giovanni Battista in Monza, rappresentata da monsignore Samuele Bussola, ed indi dal successole arciprete monsignore Francesco Zanzi, ingegnere Giuseppe e Luigi fratelli Fossati di Monza, marchese Giuseppe Parravicini quale curatore del marchese Gio. Pietro Locatelli, conte Giuseppe Sormani, Carlo De-Capitani e Giulio Viotti, Giovanni Bacchetti, Antonio Venini, Giuseppe ed Eugenio fratelli Puricelli Guerra, ingegnere Giovanni Speroni e Luigi Tornaghi tutti proprietari dei fondi di Occhiate, Malnido e Baraggiola - N. 126. Carera Giuseppe, Carlo, Giovanni ed Angelo di Merone, provincia di Como, e per gli ultimi due defunti i loro figli ed eredi rispettivi Gio. Battista, Carolina, Angiola, Martina e Ceserina maritata Vignarca, ed

Ottavio, Leone e Paolo Carera - N. 127. Ditta Girolamo Calcinardi di Brescia - N. 128. Candlpergher Andrea, commerciante di Roveredo - N. 129. Ditta Giovanni Battista Carissimi di Bergamo - N. 130. Cattarozzi Gio. Battista di Telve in Valsugana nel Tirolo - N. 131. Cicardi Alessandro e Marco del fu Pietro, e Gio. Battista e Tomaso del fu Paolo, e per li predetti Marco e Gio. Battista defunti gli stessi Alessandro e Tomaso, nonchè Carlo e Colomba Cigardi del fu Paolo, e coi prenominati consorti Cigardi anche Valsecchi Natale e Girolamo anche quali eredi del loro fratello Giuseppe, tutti di Villalbese provincia di Como - N. 132. Cogrossi Antonio di Castelleone, provincia di Cremona - N. 133. Conti Luigi di Pusiano - N. 134. Ciceri Giosuè di Villalbese e per esso il suo cessionario Tagliabue Giuseppe Antonio - N. 135. Cozzi ragioniere Pietro, Carlo e Giuseppe del fu Luigi, il primo anche quale erede di suo zio ragioniere Carlo; Cozzi Gaetano, Mansueto, Fortunato, Maria maritata Aliprandi; Carolina maritata Baj, ed Angiola del fu Paolo; Cozzi Mansueto del fu Egidio; Cozzi Giovanni, Giuseppe, Clara maritata Sommaruga; Liborio, Antonio ed Antonia maritata Migliavacca del fu Giuseppe; Barioli Luigi, Felice, Rosa e Candida della fu Teresa Cozzi maritata Barioli; e Cantù Margherita della fu Giuseppa Cozzi maritata Cantù, tutti quali coeredi, insieme col ragioniere Virginio Cozzi, del defunto rag. Giov. Cozzi del fu Egidio - N. 136. Crippa Giuseppe in rappresentanza del credito della fu Maria Angelica Crippa d'ignoto domicilio - N. 137. Dell'Era Giuseppe, negoziante nella provincia di Brescia, e per esso defunto li suoi eredi Annunciata Silva di lui moglie, e Gaetano, Angelo, Antonio, Enrico, Cesare, Francesco, Luigi, Faustino e Maria maritata Fregoni fratelli e sorelle Dell'Era suoi figli - N. 138. De Briche conte Enrico Eugenio del fu conte Andrea - N. 139. Della Volta Girolamo di Soncino, provincia di Cremona - N. 140. Determayer-Weslingh e figlio (Ditta) di Amsterdam - N. 141. Rappresentanza del Municipio di Erba - N. 142. Fara Forni cav. Giacomo, dimorante nella provincia di Novara, e per esso defunto li suoi due figli ed eredi Giuseppe ed Eugenio - N. 143. Federici Bartolomeo già negoziante in Brescia - N. 144. Fenzi Giuseppe di Venezia, e per esso defunto li suoi eredi mediati ed immediati Marianna Arnese vedova Bertazzi, Laura Gardelin vedova Arnese, Giuseppe, Valentino e Maria fratelli e sorella Filaferro, Francesco Filaferro e Giacomo Stefanetti, tutti attualmente rappresentati dal loro procuratore sig. Antonio Bonjour di Venezia - N. 145. Flottard Matteo di St-Etienne - N. 146. Forcart-Weis e Comp. (Ditta) di Basilea - N. 147. Deputazione amministrativa dell'Ospedale Fissiraga di Lodi - N. 148. Gaddi Graziadio, e per esso defunto il concorso dei creditori di suo figlio ed erede Adolfo apertosi in Brescia ed amministrato dal cavaliere e ragioniere Gio. Battista Abeni - N. 149. Guaitani ingegnere Bonaventura, e per esso defunto li suoi figli ed eredi Eugenio, Pietro, Giuseppe ed Agostino, residenti in luoghi diversi - N. 150. Holzammer Gio. Battista di Bolzano - N. 151. Marsilli Andrea di Roveredo, e per esso defunto il successogli Edoardo Marsilli pure di Roveredo - N. 152. Marsilli Fortunato di Roveredo, e per esso defunto la successagli Ditta Fratelli Marsilli pure di Roveredo - N. 153. Ditta Fratelli Martinez di Como, in istralcio rappresentata dal sig. Onofrio Martinez - N. 154. Ditta Mayer Ignazio di Vienna (Austria) - N. 155. Moretti ragioniere Giuseppe, d'ignota residenza - N. 156. Mauri Carlo, Marta e Francesca, quali eredi del loro padre Giuseppe e della loro madre Isabella Beretta, già dimoranti a Pusiano - N. 157. Meroni Carlo di Molena, frazione di Buccinigo - N. 158. Mussio Bernardo di Cividale, provincia di Bergamo - N. 159. Medici dottor fisico Gaetano di Abbiategrasso - N. 160. Molteni Mauro di Erba - N. 161. Ditta Vincenzo Maria Noy di Brescia, da gran tempo cessata, e per essa i signori avv. Filippo e Giuseppe Noy, successi all'ultimo proprietario di detta Ditta - N. 162. Eredità ed eredi di Ippolita Marietti vedova di Gio. Battista Obicini, cioè consorti Obicini, Del Majno Cardola, Panizzardi, Benelli e Guidinali, in diverse provincie domiciliati e già rappresentati da diversi procuratori ed amministratori ora tutti defunti o domiciliati in Londra - N. 163. Eredità ed eredi di Lorenzo Obicini, cioè consorti Obicini, Cardola, Panizzardi e Benelli, di cui sopra - N. 164. Eredità ed eredi di Rocco Obicini, cioè gli stessi consorti Obicini, Del Majno Cardola, Panizzardi, Benelli e Guidinali, di cui sopra - N. 165. Ditta Bernardo Palmarini di Verona - N. 166. Papetta Giuseppe di Mazzo Lombardo del fu Domenico - N. 167. Papetta Costante pure di Marzo Lombardo del fu Domenico e per esso defunto i suoi figli ed eredi Cesare, Luigia vedova Ceruti, Giulia maritata Fumagalli, Antonia maritata Terenghi, Eugenia maritata Bertari e Teresa maritata Casiraghi - N. 168. Parravicini Bernardo di Villincino presso Erba, e per esso il suo cessionario e fratello Giuseppe - N. 169. Parravicini Gio. Antonio di Resenterio e per esso defunto il di lui figlio ed erede sac. Domenico, e li di lui nipoti Giovanni, Teresa, Giuseppa ed Elisabetta Parravicini del fu Gio. Antonio - N. 170. Ditta Giovanni Battista Passerini di Brescia, rappresentata dal signor Giacinto Passerini, ressasi oberata, e per essa la sua massa concorsuale amministrata dal ragioniere Gio. Battista Abeni - N. 171. Prina Angela maritata Casati, della provincia di Como - N. 172. Pross Girolamo negoziante in Roveredo anche quale cessionario di Muzzio ed Albertani - N. 173. Parente Luzzato e Comp.ª, Ditta di Trieste in liquidazione, e per essa il cav. Caliman Minerbi di Trieste, cessionario ed assegnatario delle ragioni di essa Ditta - N. 174. Piazzoni nobile Giovanni Battista di Bergamo, attuale senatore del Regno, già incaricato della liquidazione della cessata Ditta Gio. Battista e fratelli Piazzoni di Bergamo - N. 175. Ranieri arciduca d'Austria e già vicerè del Regno Lombardo Veneto, e per esso defunto li suoi cinque figli ed eredi arciduchi Leopoldo, Ernesto, Sigismondo, Ranieri ed Enrico, residenti in Vienna d'Austria - N. 176. Ricardi Angelo di Bergamo - N. 177. Rivolta Giovanni e Luigi, quali eredi del loro padre Bartolomeo di Como - N. 178. Ditta Robbioni ed Adamoli di Varese, ora cessata e rappresentata dagli attuali cointeressati Domenico Adamoli e Cesare Veratti - N. 179. Rocchi Giuseppe di Saronno - N. 180. Radognich Francesco già negoziante in Venezia - N. 181. Ruel Michele Antonio di Parigi già domiciliato a Venezia - N. 182. Ditta Valentino ed Isidoro Salvadori di Trento - N. 183. Sbarbaro Luigi e per esso defunto il suo erede Giacomo Sbarbaro di Bergamo - N. 184. Ditta fratelli Sette negoziante di Borgo nella Valsugana, circolo di Roveredo nel Tirolo - N. 185. Seufferheld Francesco Luigi e per esso defunto il di lui erede Giovanni Giorgio Seufferheld di Francoforte sul Meno - N. 186. Smania Giovanni di Verona e per esso il suo cessionario Francesco Nava - 187. Tutti gli eredi mediati del conte Luigi Sommariva di Parigi, tanto dal lato paterno che dal lato materno, e cioè i consorti Verga, Pestalozza, Cighera, Bellani, Corniani, Destrerio, Cagliani, Sacchi, Gandini, eredi di Rosa Montanari, Bassi, Barbetta, Vigorelli, Conti e Fiamberti domiciliati in luoghi diversi, e con essi anche la nobile Marianna Castiglioni vedova Cagliani già citata nei modi ordinari - N. 188. Sopransi Carolina maritata Cairo e Rosalinda figlie ed eredi del fu dott. Giuseppe Sopransi - N. 189. Spreafico Giuseppe Antonio di Erba - N. 190. Swinburne barone Roberto tenente maresciallo austriaco - N. 191. Tacchi Gio. Battista negoziante a Roveredo - N. 192. Tagliabue Francesco Antonio di Verano presso Carate - N. 193. Terzi marchese Luigi di Bergamo - N. 194. Trecchi barone Sigismondo di Cremona - N. 195. Ditta Fratelli Valaperta di Leopoldo ora cessata e per essa l'unico rappresentante delle sue ragioni creditorie sig. Giuseppe Valaperta dimorante nel comune di Erba - N. 196. Vertemati Bernardo di Canonica sull'Adda - N. 197. Villa Giuseppe Capomastro nel comune di Rho - N. 198. Zanetti Vittore d'Isola Superiore e per esso defunto li suoi eredi Edoardo Zanetti, domiciliato a Cameri provincia di Novara, e Tomaso Zanetti, domiciliato ad Isola Superiore comune di Chignolo Verbano, mandamento di di Lesa - N. 199. Zappa Giovanni Battista di Cazzano, mandamento di Verano - N. 200. Zimmermann Lorenzo di Verona e per esso defunto il di lui figlio ed erede Ernesto Zimmermann.

II.

Creditori compresi nella Graduatoria speciale 2 dicembre 1856, n. 911 al 15408, aventi pegno od ipoteca sulla sostanza ceduta dai consorti Levi Muja e Forti alle due Masse Marietti e Soresi.

A. — Fino a concorrenza del 79 per cento di detta sostanza.

Tutti i creditori verso il concorso Marietti già di sopra elencati ai numeri 16, 17, 19, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 82, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 119, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 139, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 161, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 194, 195 e 199, oltre i seguenti tutti con esercizio commerciale nella città di Verona:

N. 201. Arvedi Pietro Paolo del fu Giovanni Antonio per la sua Ditta Giovanni Antonio Arvedi - N. 202. Bassani Lazzaro - N. 203. Biasi Giuseppe fu Luigi per la sua ditta Luigi Biasi - N. 204. Martinelli Carlo del fu Gaetano per la ditta Carlo Martinelli - N. 205. Palmarini Giuseppe di Bernardo per la sua ditta Bernardo Palmarini - N. 206. Rederer Antonio per la sua ditta Antonio Rederer - N. 207. Ditta Giuseppe e Pietro fratelli Simeoni - N. 208. Verdari Vincenzo, Antonio e Luigi del fu Giovanni Battista per la loro ditta Giovanni Battista Verdari.

B. — Fino a concorrenza del 21 per cento della suindicata sostanza spettante al concorso Soresi.

N. 209. Ditta Samuel Della Vida di Venezia - N. 210. Ditta Marco Namias pure di Venezia e per essa il cessionario dell'erede di detto Marco Namias sig. Paolo Bonjour di Venezia - N. 211. Ditta Fratelli Pigazzi fu Pietro di Venezia e per essa il suo stralciatario Pietro Pigazzi del fu Gio. Antonio - N. 212. Sullam Sulpicia vedova Cases di Venezia quale erede del defunto suo padre Florio Sullam successo alla signora Antonietta Sperati - N. 213. Ditta P. N. Gandolfi di Londra a cui sono successi Jules Bordier ed Antonio Fabris, rappresentati dal procuratore giudizialmente notificato avv. Antonio Visentini di Venezia.

Milano, li 23 ottobre 1876.

5018 L'usciere ANDREOTTI GIUSEPPE

AVVISO. 5010

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto come il cav. avv. Flaminio del fu Francesco Pollini, possidente, domiciliato e residente a Sinalunga, avendo cessato dallo esercizio del notariato per volontaria dimissione, ha presentato fino dal dì 11 ottobre 1876 alla cancelleria del tribunale civile e correz. di Montepulciano la domanda di svincolamento della cauzione costituita mediante deposito della somma di lire italiane mille settecento sessantaquattro nella Cassa centrale dei depositi e dei prestiti del Regno d'Italia, resultante dalla polizza di n. 14,446.

Sinalunga, li 24 ottobre 1876.

ISTITUTO CONVITTO CANDELLERO

Torino, via Saluzzo, 33

ANNO XXXII

Col 2 novembre ricomincia la preparazione agl'Istituti militari. 4578

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 30 novembre 1876 avanti la seconda sezione del tribunale civile di Roma si procederà a quinto ribasso alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in un sol lotto, espropriati ad istanza del sig. Niccola Massimini a carico del signor Giuseppe Nepoti: il primo prezzo per l'incanto viene desunto dalla stima del perito ribassato di sei decimi, cioè per lire 22,501 49.

Utile dominio di una vigna con case annesse posta nel suburbio di Roma fuori porta S. Paolo, vocabolo Ponticello di S. Paolo, Osteria e Statue, distinta nella mappa 1, coi numeri 193, 626 1½, 627 1½, 194, 195, 196, 625 1½, 197, 629 1½, 198, 212, 636 1½, 199, 630 1½, 200, 201, 202, 213, 203, 204, 210, 635 1½, 211, confinante con Giovanni Boncompagni, Venerati Domenico, Cardelli Francesco, Serafini Giuseppe e fratelli e vicolo delle Statue; su detto fondo si paga il tributo diretto verso lo Stato in lire 182 75.

Utile dominio di canneto posto come sopra, vocabolo Grotta Perfetta, segnato nella mappa 1, coi numeri 283 e 284, confinante Chiari Filippo, Fioravanti Filippo, Cardelli conte Francesco e Marrana di Grotta Perfetta.

Utile dominio di altro canneto posto come sopra, vocabolo Ortaccio delle Tre Fontane, segnato nella mappa n. 1, col n. 167, confinante con Ferrari Stefano, Venerati Domenico e Fosso delle Tre Fontane.

4955 PAOLO BONOMI usciere.

AVVISO.

Ad istanza del sig. Angelo di S. Sereni, negoziante, domiciliato via Staderari, n. 19, a senso dell'art. 745 Codice di procedura civile io Paolo Bonomi ho intimato al signor Giulio Bongars, d'incognito domicilio, che nel giorno quattro novembre 1876, alle ore 9 antimeridiane, mi recherò nella vigna acquistata dall'istante, rivenduta a suo carico, posta fuori la porta S. Pancrazio, in vocabolo Bravetta e Torre Rossa, onde immettere lo istante stesso nel possesso della medesima.

PAOLO BONOMI usciere

5046 presso il tribunale civ. di Roma.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Montepulciano con suo decreto del 18 ottobre 1876 emise la seguente pronunzia:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in cartelle al portatore la rendita annua tre per cento di lire quattrocento settantasette inscritta a favore di Emilia Magnelli di Alessandro, nubile, domiciliata in Firenze, resultante dal certificato in data Firenze 24 novembre 1864, di n. 9712, registro di posizione n. 12578, ed a consegnare le cartelle medesime al sig. Giovanni del fu Alessandro Magnelli, negoziante, domiciliato in Firenze, erede per due terzi della rendita suddetta, e così per lire italiane trecento diciotto, ed al signor cav. avv. Flaminio del fu Francesco Pollini, possidente, domiciliato in Sinalunga, erede per un terzo della rendita stessa, e così per lire italiane cento cinquantanove, ovvero ad un loro legittimo rappresentante, esonerando la Direzione Generale predetta da ogni responsabilità per tali operazioni.

Così deliberato in camera di consiglio del tribunale suddetto questo dì 18 ottobre 1876.

Sinalunga, li 24 ottobre 1876.

L. CEPPARELLO ff. di presidente.

5009 G. MARIOTTI canc.

MUNICIPIO DI FOSSOMBRONE - PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AVVISO D'ASTA PER SECONDO INCANTO.

Essendo andata deserta l'asta del giorno 21 cadente ottobre, si fa noto al pubblico che in adempimento alle deliberazioni consigliari 29 settembre 1873, 5 maggio e 16 settembre 1875, alle ore 12 meridiane del giorno di martedì 14 novembre p. v., innanzi all'illustrissimo signor sindaco o ad un suo delegato, si procederà in questa residenza municipale ad un secondo incanto col metodo dei partiti segreti per lo appalto delle opere costituenti un'unica impresa, descritte nella seguente tabella, giusta i progetti in data 3 settembre 1873, 10 novembre 1874, 19 marzo, 2 e 4 aprile e 29 maggio 1875, compilati dal perito signor Vittorio Mascioli e debitamente approvati.

Nº d'ordine	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	Importo			Totale
		dei lavori	delle espropriazioni	a disposizione dell'Amministrazione	
1	Costruzione di una nuova via in sostituzione dell'attuale traversa nazionale Flaminia	L. 30672 23	L. 23838 »	L. 2702 95	L. 57213 18
2	Costruzione del nuovo selciato al Corso	» 23801 43	»	»	» 23801 43
3	Costruzione del nuovo lastricato al portico sinistro del Corso	» 2885 79	»	» 114 21	» 3000 »
4	Costruzione dei marciapiedi alle vie dei Molini, della Pace, la Cattolica e via Larga	» 12693 66	»	» 106 34	» 12800 »
5	Costruzione del selciato nelle vie del Rosario, della Pace e di San Carlo	» 3487 19	»	» 212 81	» 3700 »
6	Costruzione di due chiaviche nelle vie Larga e del Mercato	» 1579 90	»	»	» 1579 90
	Totale	L. 75120 20	L. 23838 »	L. 3136 31	L. 102094 51

AVVERTENZE.

I. L'asta sarà aperta sui prezzi delle perizie in lire 75,120 20. Nell'appalto però sono compresi anche i prezzi e le indennità dovute, nella enunciata somma di lire 23,838, non soggette a ribasso, ai proprietari degli stabili da espropriare lungo la nuova via, dei quali l'appaltatore è obbligato a fare l'acquisto alle speciali condizioni pattuite fra il municipio ed i proprietari stessi, col vincolo eziandio di operarne la trascrizione all'ufficio delle ipoteche prima di dar principio ai lavori.

II. Gli aspiranti dovranno presentare le loro offerte di ribasso in ragione di un tanto per ogni 100 lire del prezzo d'incanto, in carta da bollo da lire 1 20, firmate e sigillate, avvertendo che le offerte stesse dovranno essere indicate in tutte lettere ed in cifre.

III. L'appalto verrà provvisoriamente aggiudicato quand'anche non vi sia che un solo offerente.

IV. I concorrenti dovranno altresì produrre un attestato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, ed eseguire il deposito interinale di lire 2800 nelle mani del sottoscritto segretario comunale a garanzia della propria offerta e per sopperire alle spese di cui all'art. XII.

V. Il termine utile ad esibire il ribasso del ventesimo al prezzo di prima aggiudicazione è stabilito a giorni 15 e scade col mezzodì del 29 novembre.

VI. I lavori vengono appaltati parte a corpo e parte a misura e saranno eseguiti in base ai relativi progetti d'arte.

VII. L'imprenditore darà principio ai lavori tostochè gliene sarà fatta la consegna, che sotto qualunque pretesto non potrà ricusarsi di ricevere, e dovrà compierli entro un quadriennio.

a) Nel primo anno dovrà ultimare e porre in istato di collaudo quelli segnati al n. 1 della tabella;

b) Nell'anno successivo compirà quelli indicati ai numeri 2 e 3 della tabella stessa;

c) Nell'ultimo biennio i lavori distinti nella tabella ai numeri 4, 5 e 6.

Nel computo dei giorni sono inclusi anche i non lavorativi per qualsiasi causa imprevista o di forza maggiore.

VIII. Per ogni giorno di ritardo verranno applicate all'appaltatore le multe determinate dai capitoli d'oneri speciali senza pregiudizio del risarcimento dei danni che ne potessero all'Amministrazione derivare.

IX. Seguito il deliberamento definitivo l'aggiudicatario sarà tenuto, entro otto giorni dalla data di approvazione del verbale, a stipulare innanzi a questo signor sindaco regolare contratto, prestando a garanzia delle obbligazioni assunte verso il comune una cauzione di lire 7500, mediante deposito in numerario o in biglietti della Banca Nazionale o in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito od anche in cartelle del prestito cittadino.

X. Non effettuandosi la stipulazione nel termine fissato incorrerà il deliberatario nella perdita della cauzione interinale fatta all'asta e nelle altre penalità comminate al riguardo.

XI. L'impresa è vincolata all'osservanza della legge sui lavori pubblici dello Stato col pieno adempimento del capitolato generale in data 30 agosto 1870 in quanto sia applicabile, e dei capitolati parziali, rispettivi ai lavori indicati nella tabella, in quanto non siano contrari alla presente notificazione, visibili, assieme ai tipi ed alle altre carte dei progetti, in questa segreteria, ove trovansi depositati nelle ore d'ufficio.

XII. Le spese tutte di pubblicazioni d'asta, inserzioni, contratto, copie, registro, bollo e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario.

XIII. All'epoca della consegna dei lavori l'appaltatore, dietro la presentazione delle legali quietanze dei proprietari, riceverà in acconto la somma di lire 10,000; quindi i pagamenti gli saranno fatti a rate semestrali posticipate di lire 10,000 l'una nel primo anno lavorativo; a rate semestrali posticipate di lire 15,000 l'una nel secondo anno; a rate annuali di lire 6000 l'una negli anni successivi fino al totale importo del prezzo di aggiudicazione e delle indennità delle espropriazioni, senza decorrenza di frutti; purchè le opere, regolarmente eseguite, siano sempre giustificate dagli stati di situazione, sotto deduzione della ritenuta del decimo da conservarsi nella Cassa comunale a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

XIV. Nell'incanto si osserveranno le norme stabilite dal regolamento di Contabilità dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852.

Fossombrone, 26 ottobre 1876.

5041 *Il Segretario Capo*: A. SCIPIONI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI ROMA

Avviso di svincolamento.

Il signor Cesare Arbib avendo emesso rinuncia alle sue funzioni di agente di cambio in questa città e richiesto lo svincolamento della cauzione prestata per l'esercizio delle funzioni medesime, si prevengono coloro che possono avervi interesse che le opposizioni allo svincolamento stesso debbono farsi alla segreteria di questa Camera di Commercio entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso, scorso il qual termine senza effetto si procederà allo svincolamento suddetto, in conformità all'articolo 14 del Regio decreto 23 decembre 1865.

Roma, li 27 ottobre 1876.

5045 *Il Presidente*: G. GUERRINI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Francesco Fiorini e Maria Zumbini da Pietrafitta con ricorso presentato nella cancelleria del tribunale civile di Cosenza hanno chiesto lo svincolo della cauzione di lire 1700 depositata dal fu Sartorio Fiorini già notaio in Pietrafitta. Le opposizioni si faranno nella suddetta cancelleria, giusta l'art. 38 legge 25 luglio 1875. Cosenza, 29 settembre 1876. Il cancelliere del tribunale — Firmato: V. Scambelluri — Nota. Carta lire 1 20, dritto lire 2, marca e repertorio lire 1 40. Totale lire 4 60. Quietanza n. 10097 — Firmato: De Piro. N. 9702 del repertorio.

Cosenza, 29 settembre 1876.

Per copia conforme

4806 Il canc. V. Scambelluri.

(2ª *pubblicazione*)

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Avviso d'Asta suppletorio.

In seguito a dispaccio 19 corrente mese, n. 52700-48-68 B, Div. VIII, Sez. I, del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, si rende noto che in appendice all'avviso d'asta pubblicato da questa prefettura sotto il n. 13307, Div. IV, in data 6 corrente, per l'appalto generale della Casa penale maschile alla Giudecca in Venezia, il vitto da somministrarsi dalla impresa assuntrice ai detenuti sani, sarà quello stabilito dalla tavola M del capitolato modificato con decreto 20 giugno 1874, ed alle guardie carcerarie quello prescritto dalla tavola R parte seconda, con le modificazioni risultanti dalle disposizioni del regolamento per il personale di custodia, approvato col Regio decreto dei 27 luglio 1873, n. 1511, Serie II.

L'ammontare approssimativo delle giornate di presenza che si presume abbiano a verificarsi durante il corso dell'appalto quinquennale, sarà di 900,000, che sul prezzo d'asta di una lira per ogni giornata di presenza, danno il complessivo importo di lire 900,000.

Venezia, 21 ottobre 1876.

5043 *Il Segretario di Prefettura*: ASTORI.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | ROMA — Tip. Eredi Botta.